

94.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2172	(Emendamenti)	2151, 2153, 2156
Disegni di legge (Annunzio)	2169	(Articolo 36 nel testo del Governo, stralciato dall'Assemblea)	2160
Disegno di legge di conversione S. 899 (Approvato dal Senato) n. 1466-A/R:		(Articolo 34)	2162
(Articolo unico)	2079	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	2162
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	2079	(Articolo 35)	2166
(Articoli del relativo decreto-legge)	2082	(Emendamento)	2166
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	2090	Interpellanze sulle recenti alluvioni	2067
(Ordini del giorno)	2091	Missioni vevoli nella seduta dell'11 novembre 1994	2169
Disegno di legge n. 1365-bis:		Proposte di legge:	
(Articolo 28)	2095	(Adesione di deputati)	2170
(Articolo aggiuntivo esaminato nella seduta dell'11 novembre 1994)	2097	(Annunzio)	2169
(Articolo 29)	2098	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2170
(Emendamenti)	2098	(Trasmissione dal Senato)	2169
(Articolo 30)	2102	Richieste ministeriali di parere parlamentare	2172
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	2104	ERRATA CORRIGE	2172
(Articoli da 31 a 33)	2151, 2153, 2156		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZE SULLE RECENTI ALLUVIONI

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il tragico bilancio dei lutti e dei danni dell'alluvione che ha colpito il nord ovest d'Italia dimostra la gravità degli avvenimenti;

si tratta ora di ricostruire i fatti affinché non si ripetano in futuro eventi così distruttivi;

il Governo ha già assunto alcune decisioni per far fronte alle urgenze e sembra avviata una riflessione sulla protezione civile e sulle misure necessarie ad una prevenzione dei fenomeni alluvionali —:

quali siano le determinazioni del Governo sia per l'emergenza in corso che per una politica più complessiva per evitare e per far fronte alle cosiddette catastrofi naturali.

(2-00302)

« Caveri ».

(10 novembre 1994)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

nell'autunno degli anni 90-91-92-93-94 Genova, Savona e la Liguria in generale sono state oggetto di inondazioni seguite a forti ed intense piogge, che ne hanno letteralmente distrutto l'economia. Tali inondazioni sono state determinate dal dissesto idro-geologico del territorio, sul quale sono stati scritti fiumi di parole

sui giornali, libri, studi ed altro: anche una semplice casalinga, studenti, operai, impiegati discettano sulle cause di questo dissesto idro-geologico e sanno che le sue cause sono le cementificazioni delle colline e degli alvei dei fiumi e dei rivi, la loro cattiva manutenzione, la costruzione di case alle foci dei fiumi stessi o nelle adiacenze;

tali disastri alluvionali determinano danni gravissimi all'economia di quelle zone, mettendo in gravissima crisi i commercianti, gli artigiani, i piccoli e medi imprenditori, i lavoratori dipendenti delle aziende suindicate;

nel corso di questi anni qualche decina di miliardi sono stati stanziati, di cui una piccolissima parte sono stati destinati ai privati —:

quali e quante risorse intenda destinare per il risarcimento dei danni a Genova ed alla Liguria;

quando arriveranno queste risorse;

quali interventi strutturali intenda mettere in atto il Governo.

(2-00303)

« Castellaneta, Boffardi ».

(10 novembre 1994)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

l'alluvione che ha investito i giorni scorsi le regioni del nord Italia, in particolare il Piemonte, la Lombardia e la Liguria riveste i connotati di una vera e propria sciagura naturale con drammati-

che conseguenze per la popolazione e le strutture pubbliche e private delle zone colpite —:

quale sia al momento la situazione complessiva nelle zone colpite;

a che punto siano le operazioni di soccorso e quali ulteriori interventi di carattere logistico e di assistenza alle popolazioni colpite si intendano mettere in atto;

se il Governo intenda gestire direttamente il piano di interventi previsto, o se non intenda delegarne la gestione alle regioni o ancora, direttamente ai sindaci dei comuni colpiti dal devastante nubifragio.

(2-00306) « Vietti, Musumeci, Baresi, Meocci, Pasinato, Trinca ».

(10 novembre 1994)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che;

sono in atto gravissimi eventi naturali calamitosi che hanno colpito e stanno colpendo con ingentissimi danni materiali ed alle persone nelle province di Asti, Cuneo, Alessandria, Genova, Savona, Torino, Imperia e Pavia;

la risposta della protezione civile e delle autorità competenti si è palesata fino ad ora, per quanto immediata, insufficiente a fronteggiare la gravissima situazione venutasi a creare in seguito agli eventi succitati;

le province di Asti, Cuneo, Alessandria e Torino versano in grave situazione a seguito di codeste calamità e sono tuttora carenti di mezzi di soccorso, di generi alimentari, di personale militare;

oltre a strutture, ponti, strade, molte aziende sono state completamente distrutte;

appare assolutamente necessaria la dichiarazione di stato di calamità naturale per le zone interessate da queste violente alluvioni —:

se il Governo intenda adottare le seguenti misure:

1) attuare in aggiunta all'eventuale intervento straordinario una normativa che con effetto immediato preveda le seguenti agevolazioni fiscali per le persone fisiche e giuridiche colpite dall'alluvione e residenti nei comuni dichiarati in stato di calamità naturale:

a) proroga di mesi 6 dell'acconto di novembre IRPEF ed IRPEG e del saldo dell'ICI;

b) sospensione di mesi 6 dell'IVA per il 1994 ed altro dovuto nei prossimi mesi;

c) franchigia agli enti locali per gli adempimenti amministrativi ed in particolare tutte le scadenze ed incombenze formali necessarie per stanziare fondi del bilancio comunale per la gestione dell'emergenza stessa, al fine di permettere agli amministratori ed in particolare ai sindaci di concentrare gli sforzi di tutti gli organici nella gestione esclusiva dell'emergenza;

d) sospensione dei versamenti periodici previsti per il prossimo trimestre;

e) sospensione dell'acconto IVA per il 1994;

f) proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IVA al 30 giugno 1995;

g) equiparazione delle scadenze relative alla dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche rispetto alle persone fisiche;

h) sospensione delle sanzioni fiscali per inadempimenti relativi alla regolare tenuta delle scritture contabili;

i) concessione ai comuni di ampia discrezionalità nelle esenzioni relative ai prelievi derivanti dalla autonomia impositiva locale;

2) coordinare l'impiego delle somme stanziare con l'intervento straordinario al fine di ottimizzare il loro utilizzo evitando dispersioni e ritardi dovuti a burocratismi ed ad eventuali, possibili, tentativi di distrazione;

3) cooperare per quanto di competenza del Governo, all'urgenza istituzionale di una commissione di inchiesta parlamentare, già richiesta, perché riferisca su eventuali responsabilità ed omissioni dei poteri pubblici e degli enti locali interessati nella mancata prevenzione e limitazione dei danni causati dall'alluvione;

4) istituire misure normative e mezzi finanziari tesi a gestire la ricostruzione e favorire la ripresa delle attività economiche con riguardo particolare ai settori della piccola e media impresa agricola, industriale ed artigianale;

5) stanziare a favore della famiglie e dei privati cittadini gravemente colpiti negli affetti e nei beni le somme già stanziare per le regioni Campania, Calabria e Basilicata per il terremoto del 1980;

6) accertare concretamente ed eliminare ogni e qualsiasi dubbio in ordine all'ipotizzato sversamento sul territorio in occasione della piena alluvionale di sostanze tossiche e inquinanti depositate negli stabilimenti dell'ACNA di Cengio, fatto che rappresenta un pericolo mortale per le popolazioni ed il territorio interessato dal fenomeno;

7) conferire ai sindaci poteri straordinari di gestione dell'emergenza con particolare riguardo all'utilizzo dei fondi stanziati da parte del Governo sia nella prima fase che in quelle successive.

(2-00307) « Percivalle, Tagini, Ceresa, Caselli, Malvezzi, Franzini Tibaldeo, Fogliato, Leoni, Oreste Rossi ».

(10 novembre 1994)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

troppo alto è il prezzo delle vite umane che il Paese ha pagato rispetto agli strumenti disponibili per impedire che la alluvione si trasformasse in catastrofe con costi umani ed economici elevatissimi;

l'alluvione che ha investito la regione Piemonte pur nella sua eccezionalità segue ad una serie periodica e sempre più frequente di simili fenomeni e non è pertanto un fatto improvviso ed imprevedibile; le cause dei danni gravissimi al territorio sono certamente riconducibili ad un crescente degrado delle zone montane, vallive e collinari, consentito dalla inadeguatezza normativa di tutela ambientale e dalla carente vigilanza degli organi preposti;

i terribili lutti si sono comunque verificati nella maggiornaza dei casi, nonostante l'abnegazione delle forze di soccorso e dei volontari, delle amministrazioni locali, a causa di intempestive ed insufficienti comunicazioni del pericolo alle popolazioni;

la grande tradizione piemontese di saggio ordinamento del territorio, di sapiente incanalamento delle acque, di vigilante rapporto tra le comunità e il centro regionale, che ha caratterizzato il riformismo settecentesco, il liberalismo cavouriano ed il buon governo giolittiano sembra essere stata abbandonata dal governo nazionale —:

le ragioni per cui il Ministro dell'interno, di fronte alle notizie in suo possesso circa la inaudita gravità delle perturbazioni non abbia ordinato ai prefetti e ai questori misure tali da impedire la circolazione degli autoveicoli che è risultata una delle ragioni principali della morte di decine di persone;

se non vi sia stata una mancanza di coordinamento e una sovrapposizione tra

organi centrali e locali e contrasti tra il Ministero dell'interno e il sottosegretariato alla Protezione civile;

le ragioni per le quali siano risultati inascoltati i drammatici appelli dei sindaci ai prefetti;

se siano state accertate responsabilità in ordine ad una sottovalutazione degli eventi degli organismi competenti;

se non ritenga inadeguato il ruolo svolto dall'informazione radiotelevisiva diretta ai cittadini e pertanto quali misure preventive intenda adottare nel futuro per un efficace intervento pubblico finalizzato a raggiungere anche i più piccoli centri;

quale ruolo intenda assegnare alle regioni e agli Enti locali per valorizzarne la loro funzione soprattutto con una gestione diretta da parte di chi ha responsabilità sul territorio nella prima fase di ritorno alla normalità evitando una gestione centralizzata;

se ritenga adeguati i fondi già stanziati rispetto alle dimensioni dei danni e quale meccanismo finanziario preveda, perché non si interrompa, per mancanza di finanziamenti, la ricostruzione delle aree colpite dal disastro una volta esauriti gli attuali stanziamenti;

se innovando rispetto alle esperienze poco soddisfacenti del passato il Governo non intenda procedere dopo rigorosi accertamenti alla immediata liquidazione dei danni lasciando liberi i soggetti nel reimpiego delle risorse;

se al fine di una rapida ed efficace effettuazione di tale liquidazione non debbano essere investite le autorità regionali e locali;

se non ritenga di utilizzare forme di prelievo straordinarie per fronteggiare l'emergenza e come azione di solidarietà del Paese verso quelle popolazioni così duramente colpite;

se non sia necessario distribuire più capillarmente i punti di riferimento della protezione civile in modo che l'intervento

di protezione civile avvenga automaticamente anche nella eventualità di interruzione nella comunicazione.

(2-00308) « Andreatta, Monticone, Gerbaudo, Acquarone ».

(10 novembre 1994)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

violenti nubifragi hanno colpito nei giorni dal 4 al 6 novembre tutto il nord-ovest dell'Italia, ed in particolare i comuni di Cuneo, Asti, Alessandria, Casselli, Trino Vercellese, Casale Monferrato, Genova, Aosta, Albenga (Savona);

le piene dei fiumi e le conseguenti inondazioni avvenute fotografano in maniera drammatica lo stato di assoluto degrado del territorio italiano, oltretutto di una assoluta insufficienza di una azione strategica in merito alla difesa del suolo;

quanto avvenuto è il risultato della cementificazione selvaggia del territorio e della mancanza assoluta di prevenzione;

fin da mercoledì 2 novembre l'osservatorio meteorologico di Milano Duomo aveva messo in guardia su possibili eventi di grave intensità;

il 25 ottobre scorso l'Autorità di bacino del Po segnalava in un suo rapporto gli incombenti rischi di alluvione, ne individuava le cause ed elencava le misure da prendere. In particolare si leggeva sul suddetto rapporto che « l'andamento statistico dei fenomeni meteorologici e di piovosità sul bacino fa ritenere altamente probabile il ripetersi di eventi di piena di gravosità eccezionale »;

tali calamità naturali non sono fatti occasionali o imprevedibili, in quanto ogni anno il Parlamento è chiamato ad approvare decreti legge che stanziavano centinaia di miliardi allo scopo di rispondere a tali eventi con una logica emergenzialista;

appare grave l'assoluta impreparazione verificatasi da parte del Governo nel fronteggiare tale situazione;

le operazioni di soccorso non sono esenti da critiche essendosi svolte senza un reale coordinamento con una iniziale sottovalutazione della situazione e della sua evoluzione che ha provocato un ritardo nell'azione dei soccorsi, pur sottolineando lo sforzo e lo spirito di abnegazione compiuto da migliaia di uomini: vigili del fuoco, forze di polizia, militari e volontari;

molti stabilimenti industriali o sono stati travolti dalle acque o da esse seriamente danneggiati, tra i quali quelli della Ferrero, Miroglio, Mondo, Sorin-Biomedica, Salugia, Lepetit, Saclà, Linfleur, Lincalor, Gate, Bistefani, Esaote, Marconi, AVIAR, VAISA-Auto, Ansaldo-Energia, Fac, la Cartiera di Murialdo e tantissime altre piccole ditte, nonché botteghe artigiane, esercizi commerciali, studi professionali;

si dovrà adesso affrontare il problema di decine di migliaia di lavoratori che dovranno essere posti in cassa integrazione guadagni mentre i dipendenti di molte altre aziende che non possono accedere alle integrazioni salariali rimarranno senza lavoro e senza sostegno al loro reddito;

questi gravi nubifragi hanno provocato considerevoli danni alla produzione agricola;

sono stati interessati dai danni 150.000 ettari siti nella regione Piemonte, in particolare nelle province di Cuneo, Asti, Alessandria, Torino e Vercelli;

anche l'agricoltura ligure ha subito gravi danni in particolare nella Piana di Albenga, dove è concentrata una produzione in serra di ortaggi e fiori, dove un centinaio di aziende hanno avuto le strutture seriamente danneggiate e distrutti i raccolti dalla piena del fiume Centa;

in Piemonte si stimano danni alla agricoltura e alla zootecnia per oltre 1000 miliardi;

le colture maggiormente colpite sono quelle dei cereali, dell'orzo, del mais, della

soia. Pesanti sono i danni subiti anche dalle scorte delle aziende immagazzinate dalle aziende agricole oltre alle scorte tecniche quali quelle di mangimi, concimi;

forti preoccupazioni si nutrono per le grandi aree viticole in particolare nelle Langhe e l'Astigiano dove i vigneti sono minacciati dagli smottamenti che potrebbero recare danni maggiori che alle colture annuali;

critica appare la situazione per la zootecnia in Piemonte, molte stalle sono state evacuate ma non è stato possibile fare ciò dappertutto. In sole quadro aziende zootecniche nell'alessandrino sono morti circa 12.000 bovini —;

se non ritenga necessario destinare adeguati finanziamenti per la ricostruzione industriale ed il ripristino di tutte le attività economiche nelle zone colpite anche attivando strumenti di credito agevolato ed istituendo un organismo temporaneo in grado di erogare rapidamente le somme stanziata alle regioni ed ai comuni e reperire adeguati stanziamenti per poter erogare integrazioni salariali alle decine di migliaia di lavoratori rimasti inattivi in seguito alla calamità di cui sopra, consentendo con urgente e speciale normativa l'accesso a tali integrazioni ai dipendenti di tutte le aziende colpite incluse quelle artigiane, commerciali e di piccole dimensioni;

se non ritenga di dovere prorogare per un arco temporale adeguato tutti i termini fiscali in scadenza sia dal punto di vista degli adempimenti che dei pagamenti ed adottare misure normative urgenti affinché, nei casi in cui ci sia stata distruzione dei documenti contabili, debitamente denunciata, per cause di forza maggiore, non si applichi automaticamente l'accertamento induttivo ai fini tributari;

se non ritenga necessario assumere le adeguate iniziative per una rapida valutazione dei danni e per attuare le necessarie misure, tra le quali il ricorso al credito agevolato e la sospensione dei contributi

previdenziali, finalizzate al ripristino dell'economia agrozootecnica delle zone colpite dal nubifragio;

se non ritenga necessario adottare con la massima urgenza mediante apposito provvedimento adeguate ed urgenti misure, in particolare assicurando ai comuni colpiti risorse finanziarie congrue in tempi certi, allo scopo di fronteggiare l'emergenza e la ripresa delle ordinarie attività, attivando in tal senso le risorse reperibili nei bilanci dei ministeri competenti e se necessario adeguandole;

garantire la completa attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, tramite l'adeguamento dei finanziamenti e l'avvio di tutte le iniziative allo scopo di provvedere ad una vera politica di difesa del suolo;

sottoporre in tempi rapidi al Parlamento un rapporto che contenga la mappatura completa dei disastri, delle cause che li hanno determinati e la loro eventuale connessione con opere di consolidamento idrogeologiche che siano individuabili come concause;

presentare entro tre mesi al Parlamento piani di manutenzione e risanamento idrogeologico, compresa la rinaturalizzazione degli alvei e la riforestazione, coordinando tali piani con proposte per l'incremento dell'occupazione, allo scopo di prevenire nuovi disastri ed avviare una vera difesa del suolo contro il degrado e la cementificazione del territorio;

avviare iniziative allo scopo di potenziare la protezione civile ed in particolare i servizi di prevenzione ed informazione alla popolazione in caso di previste e prevedibili calamità naturali;

potenziare i servizi di coordinamento della protezione civile in modo che non abbiano più a ripetersi i ritardi avvenuti per i nubifragi avvenuti dal 4 al 6 novembre 1994;

se non ritenga di avviare una riforma organica della protezione civile, istituendo un vero e proprio servizio civile con la

partecipazione di volontari, disoccupati e cassaintegrati, giovani sottoposti alla leva in alternativa al servizio militare;

se non ritenga di adeguare alle reali esigenze e con quali modalità di erogazione le somme destinate alle aree territoriali colpite dall'alluvione;

se non ritenga di finanziare tali stanziamenti con un'imposta straordinaria che incida innanzitutto sulla ricchezza finanziaria.

(2-00309) « Muzio, Bertinotti, Crucianelli, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Altea, De Angeli, Bazzanti, Bolognesi, Marco Rizzo, Pistone, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Boffardi, Galdelli, De Murtas, Voccoli ».

(10 novembre 1994)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, per sapere — premesso:

che la gravissima alluvione che ha colpito vaste zone del nord Italia ed in particolare il Piemonte e i territori contigui al corso del Po e ai suoi affluenti, oltre a causare gravi lutti, ha provocato danni ingentissimi alle infrastrutture pubbliche, al patrimonio abitativo ed alle attività produttive agricole, industriali, artigianali e commerciali;

che le attività di soccorso sono state adeguate alla gravità e vastità dell'evento e sono state portate avanti con grande slancio e spirito di abnegazione;

che i danni dell'alluvione sono stati evidentemente amplificati dall'incuria in cui il territorio è stato abbandonato nei decenni passati e dal mancato dragaggio dei fiumi;

che gli interpellanti prendono atto dei primi provvedimenti decisi dal Governo per fronteggiare l'emergenza —:

quale sia l'orientamento del Governo in ordine:

a) alla prosecuzione degli interventi di emergenza a favore delle popolazioni colpite;

b) alle provvidenze per consentire una rapida ripresa della vita civile e delle attività produttive nelle aree alluvionate;

c) alle azioni che si intendono intraprendere per prevenire o limitare, per quanto è tecnicamente possibile, effetti così gravi ed estesi conseguenti ad eventi atmosferici eccezionali.

(2-00310) « Dotti, Rosso, Ghigo, Colombini, Meluzzi, Cavanna Scirea, Mammola, Broglia, Lavagnini, Tarditi, Cherio ».

(10 novembre 1994)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere —

in relazione alla alluvione che ha colpito le regioni del Nord Italia, con conseguenze luttuose gravissime ed immensi danni all'economia e al territorio di tali regioni —:

quali siano state le cause dei ritardi, denunciati dai sindaci e dalla stampa, nel preallarme del pericolo alle popolazioni dei territori a rischio, e che cosa si intenda fare per porre rimedio almeno per il futuro a tali gravi disfunzioni;

se vi siano state, ed a quale livello di responsabilità, negligenze o omissioni in materia di interventi per la difesa del suolo e di prevenzione di eventi calamitosi quale l'esondazione dei fiumi nelle regioni disastrose;

quando preveda di poter comunicare al Parlamento un quadro attendibile e dettagliato dei danni provocati dalla allu-

vione, insieme ad un quadro generale del dissesto idrogeologico in tutto il territorio nazionale;

per quale motivo il Governo ritenga di dover gestire direttamente, mediante un commissario, la ricostruzione e le riparazioni, e non invece prevedendo una diretta responsabilità delle regioni e delle autonomie locali, anche per coinvolgere, con un adeguato sostegno, tutte le energie disponibili in lavori socialmente utili;

se non ritenga necessaria la predisposizione di un piano pluriennale, dotato di adeguati finanziamenti pubblici e capace di stimolare l'iniziativa privata, di interventi integrati per l'economia e il territorio, con particolare riferimento al sostegno dell'occupazione, alla ripresa delle attività produttive, all'agricoltura e alla forestazione, alla difesa del suolo e ai piani di bacino;

per quale motivo gli interventi di emergenza siano stati finanziati con i fondi destinati alla restituzione ai contribuenti del *fiscal drag*, determinando così un ulteriore e ingiustificato elemento di iniquità sociale, e non invece utilizzando, ad esempio, gli ingenti residui passivi disponibili nel bilancio dello Stato; con quale motivazione si proponga inoltre di finanziare gli interventi nelle zone alluvionate togliendo alle regioni (che hanno già predisposto i piani di utilizzo) i fondi già stanziati dalla legge 471 del 1994 per gli interventi di ripristino dell'alluvione dell'autunno 1993;

se non ritenga anche alla luce di questi avvenimenti, di dover modificare profondamente gli indirizzi della politica del Governo in materia di ambiente e territorio, oggi caratterizzati negativamente dal condono edilizio, dallo svuotamento della legge Merli, dalla riduzione degli stanziamenti per la difesa del suolo e per l'ambiente prevista dalla legge finanziaria 1995, dalla reintroduzione delle vecchie e dannose procedure di appalto.

(2-00312) « Berlinguer, Novelli, Guerzoni, Mattioli, Mussi, Spini, Giu-

gni, Violante, Magda Negri, Lucà, Turco, Del Gaudio, Di Rosa, De Benetti, Pericu, Fassino, Camoirano, Bassanini, Stampa, Superchi, Rebecchi, Bartolich, Pezzoni, Scalia, Bargone, Calzolaio, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Mafai, Turroni, Vigni, Zagatti ».

(10 novembre 1994)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

quasi cento morti e danni incalcolabili, sono il tragico bilancio dell'ennesima catastrofe provocata dalle condizioni atmosferiche di questi giorni nel Nord del nostro Paese;

le piogge straordinarie per intensità e durata cadute in particolare sul Piemonte e sulla Liguria hanno causato lo straripamento dei fiumi con conseguenti violente inondazioni che hanno provocato gravissimi danni ai cittadini, alle aziende, agli

agricoltori, alle infrastrutture: distruzioni di strade, ponti, ferrovie, rendendo praticamente proibitiva la circolazione in tali zone —:

se ritenga ipotizzabile per quanto riguarda l'intervento su strade e ponti, esaminare una eventuale disponibilità delle società autostradali (pubbliche e private) qualora queste dichiarassero la disponibilità a caricarsi l'onere dei lavori pubblici inerenti le infrastrutture devastate dall'alluvione (costo ipotizzato 1.500-2.000 miliardi), con una ridiscussione ed allungamento dei termini delle concessioni autostradali e della revisione prezzi. Tale ipotesi oltre ad evitare il versamento da parte dello Stato di un onere oggi probabilmente neppure reperibile, permetterebbe la possibilità di aprire, nell'arco di pochissime settimane i cantieri, rimettendo in ordine la viabilità piemontese, lombarda e ligure in tempi brevi dando immediatamente anche una risposta sul piano occupazionale.

(2-00313) « Martinat, La Russa; Marengo, Zacchera ».

(10 novembre 1994)

*DISEGNO DI LEGGE: S. 899. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE
1994, N. 547, RECANTE INTERVENTI URGENTI A
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA (APPROVATO DAL SENATO)
(1466-A/R).*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n. 22, 18 marzo 1994, n. 184, 25 maggio 1994, n. 312, e 25 luglio 1994, n. 463.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1994, N. 547, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 1, lettera d), dopo le parole: « per l'anno 1996 », sono aggiunte le seguenti: « , di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5-b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 ».

All'articolo 2:

al comma 3, nell'alinea, primo periodo, le parole: « accordi internazionali » sono sostituite dalle seguenti: « contratti internazionali »; nel medesimo alinea, secondo periodo, dopo la parola: « individuazione » sono inserite le seguenti: « o dell'attuazione »; dopo le parole: « soggetto a capitale pubblico », sono inserite le seguenti: « , cui spetterà solo il rimborso delle spese »; alla lettera a), la parola: « Difesa » è sostituita dalla seguente: « difesa »; la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche, allo sviluppo della competitività internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, eccezion fatta per quelle attività che non sono passibili di riconversione. »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Sono autorizzati, per l'anno 1994, interventi per l'ammontare complessivo di lire 220 miliardi, definiti d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno, finalizzati all'acquisto per la protezione civile, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo delle capitanerie di porto di elicotteri per integrare le flotte esistenti, nonché di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere ad esigenze di mobilità tattica veloce, anche per missioni di medio raggio.

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a lire 120 miliardi per gli elicotteri ed a lire 100 miliardi per gli aerei ad ala fissa, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando le rubriche relative al medesimo Ministero del tesoro per lire 100 miliardi ed al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 120 miliardi »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. I criteri e le modalità di cui ai commi 6 e 7 relativamente ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere si applicano anche all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 »;

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994, sulla conferma dell'intervento di durata quadriennale denominato CAMPEC-ENEA e finalizzato allo sviluppo di materiali innovativi e alle loro applicazioni in particolare in campo ambientale, è autorizzato l'utilizzo, per lo svolgimento delle attività di ricerca, anche dei fondi precedentemente assegnati per la realizzazione di nuove infrastrutture e non ancora utilizzati. Le attività di ricerca saranno svolte dall'ENEA nel proprio Centro di ricerche di Portici con la collaborazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Università di Napoli. »;

al comma 11, le parole da: « il Consorzio interuniversitario » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « l'I-

stituto nazionale per la fisica della materia istituito con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506. »;

dopo il comma 13, è inserito il seguente:

« 13-bis. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443” »;

dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Le disponibilità del capitolo 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1995 ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. - (Interventi a sostegno dell'industria aeronautica. Finanziamenti accordati a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46). - 1. Al fine di preservare la base tecnologica dell'industria aeronautica nazionale dalla recessione economica e di agevolare lo sviluppo delle imprese aeronautiche italiane che sono anche impegnate in collaborazioni internazionali, con particolare riguardo all'ambito comunitario, le aziende che nell'ultimo bilancio presentino situazioni riconducibili ai requisiti previsti all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, possono ottenere, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che i benefici ad esse accordati ai sensi delle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 5 agosto 1988, n. 346, e successive modificazioni e integrazioni, vengano ricalcolati ai fini dell'ammortamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma nono, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Detti ammortamenti, in deroga al regolamento afferente all'articolo 4 della predetta legge

n. 808 del 1985, avranno inizio a partire dalla data della avvenuta consegna di aeromobili per uso civile in entità pari al 20 per cento di quelli previsti dai rispettivi piani di ammortamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra i capitoli 7551 e 7548 rispettivamente dello stato di previsione della spesa dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

« Art. 2-ter. - (Settore aeronautico della Difesa). - 1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo articolo 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera c) del primo comma del medesimo articolo 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle medesime imprese sono corriposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti ».

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. - (Crediti di imposta relativi all'IVA). - 1. Gli uffici provinciali IVA hanno l'obbligo di pubblicare una graduatoria degli aventi diritto a rimborsi dell'IVA. Tale graduatoria può essere consultata dai diretti interessati o da persone da queste delegate.

2. La graduatoria è formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso. Le domande inviate per posta si considerano presentate l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio.

3. La graduatoria deve indicare i nominativi, la data delle domande, l'importo dei rimborsi ed un'eventuale richiesta di ulteriore documentazione al contribuente. In ordine a tale richiesta dovranno essere indicate la data di invio e quella di avvenuta ricezione della relativa documentazione.

4. Gli uffici non possono effettuare più di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso.

5. Gli uffici devono procedere ai rimborsi secondo l'ordine di cui al comma 2. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso è sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.

6. Le domande che, per mancanza di disponibilità finanziaria o per altre cause, non possano essere definite entro l'anno sono inserite in testa alla graduatoria dell'anno successivo.

7. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo può essere valutata ai fini della rotazione del personale responsabile ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. - (Interventi in favore della regione Sardegna). - 1. A completamento degli interventi sulla Sardegna centrale previsti dall'intesa di programma sottoscritta il 28 marzo 1991 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo

1986, n. 64, e approvata con delibera CIPE del 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1992, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 650 miliardi, pari a lire 350 miliardi per l'anno 1995 e a lire 300 miliardi per l'anno 1996.

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta per i medesimi anni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 8-ter. - (*Proroga di termini*). — 1. Il termine stabilito nell'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 191, è prorogato al 31 dicembre 2000 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(*Interventi a sostegno dell'occupazione*).

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 ago-

sto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;

e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera g), pari a lire 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di

bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

(Interventi nei diversi comparti economici).

1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;

b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.

4. Fatti salvi gli interventi già autorizzati anteriormente alla data del 25 luglio 1994, gli ulteriori interventi di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-

1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rinfanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli inter-

venti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse.

7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 6, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata *IGNITOR*, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo nonché 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987.

12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1994 e 1995.

13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993.

14. Le somme impegnate per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e degli

articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, totalmente o parzialmente non più dovute a seguito di rinuncia, di mancata realizzazione delle opere, ovvero per gli altri motivi previsti dalle norme vigenti, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, ai fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

ART. 3.

(Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione).

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30

giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate

in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

10. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

11. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

ART. 4.

(Rapporti con l'IRI Spa).

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce « Ministero del tesoro ».

ART. 5.

(Norme procedurali).

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato

capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

5. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

ART. 6.

(Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico).

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-*bis*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-*ter*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-*quater*. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli

istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi ».

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 7.

(Rimborsi IVA).

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

ART. 8.

(Ville venete).

1. L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 233, è così sostituito:

« a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di inte-

resse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima; ».

ART. 9.

(Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane).

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è abrogato.

2. Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è sostituito dal seguente:

« I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute ».

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

Sopprimere il comma 8.

3. 1.

Rebecchi, Carli, Domenici, Aloisio.

ART. 8-bis.

Al comma 1, sostituire le parole da: la complessiva spesa fino alla fine del comma con le seguenti: la complessiva spesa di lire 400 miliardi per l'anno 1994.

8-bis. 4.

La Commissione.

Al comma 1 aggiungere, dopo le parole: e successive modificazioni e integrazioni le seguenti: nonché per la realizzazione di infrastrutture e per il sostegno alle piccole e medie imprese in tutto il territorio della Sardegna.

8-bis. 3.

Nuvoli, Onnis, Pinto, Massidda, Pilo, Fonnesu.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I finanziamenti possono essere utilizzati nel restante territorio delle

zone interne svantaggiate e delle aree di crisi della Sardegna a sostegno delle piccole e medie imprese industriali, artigiane e agricole. I programmi di investimento vengono definiti e realizzati dai Ministeri competenti.

8-bis. 1.

Nuvoli, Taddei, Massidda, Onnis, Pilo, Fonnesu, Pinto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

8-bis. 5.

La Commissione.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è sostituito dai seguenti:

« I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbliga-

zioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.

I maggiori introiti derivanti dai sovrapprezzi di cui al comma precedente sono utilizzati per le finalità di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 ».

9. 1.

Galletti, Biricotti, Canesi, Angelini, Bova, Taurino, Mastroluca, Giardiello, Diana, Olivo, La Saponara.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord del territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni dell'alluvione del novembre 1994.

I territori individuati sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e come tali sono ammesse agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente.

Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le comunità montane concorrono ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze al perseguimento delle predette finalità.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal precedente comma, la GEPI S.p.A. è autorizzata ad intervenire nell'ambito territoriale e con i criteri che saranno definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.

3. Al fine della realizzazione di quanto sopra previsto, la GEPI è autorizzata ad impiegare fino a 350 miliardi a valere sulle disponibilità previste dall'articolo 5 della legge 19 luglio 1994, n. 237.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituisce con proprio decreto un comitato tecnico al quale viene affidato il coordinamento degli interventi.

9. 01.

Governo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia;

rilevato come il comma 8 dell'articolo 3 non risolva che parzialmente i problemi dell'inquadramento del personale delle Camere di commercio e non corrisponda ai contenuti della legge quadro n. 29 del 1993 che dispone la delegificazione della materia relativa agli inquadramenti del personale nel settore del pubblico impiego;

considerato come le Camere di commercio siano obbligate ad assumere personale attraverso operazioni complesse e procedure costose, con disposizioni relative all'inquadramento scoordinate e particolarmente disomogenee;

impegna il Governo

ad intervenire per favorire la regolamentazione della materia rispondendo alle sentenze in questo senso emanate, o attraverso un confronto tra le parti sociali interessate o attraverso l'emanazione di un provvedimento organico.

(9/1466/1).

« Rebecchi, Carli, Aloisio, Domenici, Gritta Grainer, Lombardo, Manzini, Raffaelli, Rannieri, Rizza, Settimi, Viviani, Zani ».

La Camera,
esaminato il decreto-legge n. 547 del 1994;

rilevato che la copertura per gli stanziamenti a favore dell'artigianato è posta a carico degli stanziamenti per la reindustrializzazione del settore siderurgico;

considerato che gli stanziamenti a favore dell'artigianato risultano necessari, allo stesso modo tuttavia di quelli già stanziati per il settore della siderurgia,

impegna il Governo

a ripristinare lo stanziamento a favore degli interventi di reindustrializzazione nel settore siderurgico di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, mantenendo così inalterato lo stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello

stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(9/1466/2).

« Battafarano, Peraboni, Agnalletti, Acierno, Servodio, Gori, Patarino, Raffaelli, Rubino, Voccoli, Rebecchi ».

La Camera

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative che consentano l'utilizzo dei fondi destinati alle zone della Sardegna centrale anche in altre zone interne, svantaggiate e di crisi dell'isola.

(9/1466/3).

« Nuvoli ».

*DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (1365-BIS)*

(Per le tabelle annesse agli articoli 10, comma 1, e 30, commi 4, 6 e 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione, si veda l'Atto Camera n. 1365-bis-A, pagg. 113-119)

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 28.**

(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali).

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o

unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso

dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con *warrant* in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento — *una tantum* — calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato deliberato o in quello successivo se la delibera è adottata nel secondo semestre dello stesso.

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di

cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente o gli enti creditizi provvedono ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benessere preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono te-

nuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce altresì l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ESAMINATO NELLA SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1994.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Indebitamento degli enti locali dissestati).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 28, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purché:

a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello della emissione del prestito;

b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello della emissione del prestito.

2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28.

3. Gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono:

a) assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici solo se i relativi oneri di ammortamento, economico e finanziario, trovano integrale copertura nei ricavi di esercizio o se l'ammortamento dei mutui è totalmente coperto da contributi statali o regionali. Si applicano le disposizioni recate dall'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

b) assumere mutui per investimenti, per il finanziamento di iniziative di rilevante interesse ambientale e sociale, a condizione che l'importo delle relative annualità di ammortamento da assumere sommato alle spese correnti impegnate nell'ultimo conto consuntivo preso a riferimento, al netto degli ammortamenti patrimoniali, ed alle quote di capitale delle rate per il rimborso dei prestiti in estinzione nello stesso anno sia inferiore o uguale alle entrate accertate per i primi tre titoli.

4. Ai fini dell'assunzione dei mutui di cui al comma 3 si applicano comunque le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, quelle concernenti il vincolo del limite di indebitamento.

5. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato ».

28. 02.

Governo.

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 29.

*(Disposizioni relative alla Cassa depositi
e prestiti).*

1. Le annualità da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501 (Spese riservate servizi di sicurezza), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 miliardi;
CS: - 100 miliardi.

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1105:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 5 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 5 miliardi.

Capitolo 2802:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Capitolo 4011:	Legge n. 968 del 1969:
CP: — 10 miliardi;	1995: —15.000;
CS: — 10 miliardi.	1996: —20.000;
	1997: —35.000;
Capitolo 4031:	Ministero della difesa, regio decreto n. 203 del 1928:
CP: — 10 miliardi;	Articolo 17, comma 1:
CS: — 10 miliardi.	1995: — 80.000;
Capitolo 4051:	1996: —;
CP: — 10 miliardi;	1997: —;
CS: — 10 miliardi.	Articolo 17, comma 2:
<i>al disegno di legge finanziaria:</i>	1995: — 20.000;
<i>alla tabella A, modificare gli importi come segue:</i>	1996: —;
Ministero del tesoro:	1997: —;
1995: — 60.000;	<i>alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli im- porti come segue:</i>
1996: — 75.000;	1995: — 200.000;
1997: —440.000;	<i>alla tabella E, inserire le seguenti voci:</i>
Ministero dell'interno:	legge n. 526 del 1982, articolo 11, (esportazioni):
1995: —480.000;	1995: — 10.000;
1996: —480.000;	legge n. 130 del 1983, articolo 8, commi 1 e 2 (esportazioni):
1997: —480.000;	1995: — 10.000;
<i>alla tabella C, modificare gli importi come segue:</i>	legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 7 e 8 (esportazioni):
Ministero del tesoro:	1995: — 10.000;
Legge n. 146 del 1980: articolo 38:	legge n. 887 del 1984, articolo 9, comma 6 (esportazioni):
1995: —400.000;	1995: — 20.000;
1996: —500.000;	legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 6 (esportazioni):
1997: —500.000;	1995: — 10.000;
Legge n. 548 del 1994:	decreto-legge n. 149 del 1993, articolo 2, comma 10 (esportazioni):
1995: —;	1995: — 130.000;
1996: —480.000;	
1997: —500.000;	
Ministero dell'interno:	
Legge n. 451 del 1959:	
1995: —45.000;	
1996: —45.000;	
1997: —45.000;	

legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (viabilità straordinaria):

1995: — 100.000;

legge n. 317 del 1993, articolo 4 (ricostruzione post-bellica):

1995: — 50.000.

29. 1 (31. 1).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni

dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità su perire o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c), e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e i servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e i servizi ricevono diversa destinazione ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

29. 2 (31. 3).

Saia, Nardini, Valpiana, Guerra,
Carazzi, Luigi Marino,
Sciacca, Lenti, Scotto di Lu-
zio.

*Al comma 1, dopo la parola: conferite
inserire le seguenti: per una quota non
superiore al 50 per cento.*

Conseguentemente:

*(Segue la parte compensativa già riportata
nell'emendamento 29. 1, a pag. 19).*

29. 3 (31. 2).

Saia, Nardini, Valpiana, Guerra,
Carazzi, Luigi Marino,
Sciacca, Lenti, Scotto di Lu-
zio.

*Al comma 1, dopo la parola: conferite
inserire le seguenti: per una quota non
superiore al 50 per cento.*

Conseguentemente:

*(Segue la parte compensativa già riportata
nell'emendamento 29. 2, a pag. 22).*

29. 4 (31. 4).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino,
Saia, Nardini, Valpiana,
Lenti, Sciacca, Scotto di Lu-
zio.

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 30.**

*(Definizione agevolata
delle violazioni edilizie).*

1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata

di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

3. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 1994. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera *b)* del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 5, degli oneri di concessione di cui al comma 6, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri conces-

sori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è determinata in modo veritiero e interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.

4. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 15 dicembre 1994, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro il 15 gennaio 1995, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994, n. 551, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 settembre 1995.

5. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi dell'articolo 35, quindicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

6. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria.

7. Le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 15 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 6, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto sopra, all'intera somma calcolata, in applicazione dei suddetti parametri vigenti alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento entro il 15 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.

8. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel

rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 6 e 7. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

9. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione e degli oneri concessori è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e degli oneri di concessione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.

11. Il reddito di riferimento di cui al comma 9 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A

tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 10, venga trasferito, con atto *inter vivos* a titolo oneroso a terzi, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 2, maggiorata degli interessi nella misura legale. Il versamento della somma eccedente deve essere effettuato, a pena di nullità dell'atto di trasferimento dell'immobile, entro sessanta giorni della data di perfezionamento.

12. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1, le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo e settimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 3 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 è aumentata al 50 per cento.

13. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificativi di quelli sopra indicati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

Sopprimerlo.

Consequentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1994 con le seguenti: al 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

2) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno me-

desimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

3) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

4) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

5) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

ART. 26-ter.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 100 miliardi;
CS: — 100 miliardi.

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: — 1,389 miliardi;
CS: — 1,576.127 miliardi.

Capitolo 1073:

CP: — 5,150 miliardi;
CS: — 5,150 miliardi.

Capitolo 1077:

CP: — 1 miliardo;
CS: — 1 miliardo.

Capitolo 1084:

CP: — 2 miliardi;
CS: — 2 miliardi.

Capitolo 1087:

CP: — 7,348.630 miliardi;
CS: — 8 miliardi.

Capitolo 1091:

CP: — 3,053 miliardi;
CS: — 3,053 miliardi.

Capitolo 1092:

CP: — 11,322 miliardi;
CS: — 11,322 miliardi.

Capitolo 1093:

CP: — 4,075.700 miliardi;
CS: — 6 miliardi.

Capitolo 1104:

CP: — 470,400 miliardi;
CS: — 470,400 miliardi.

Capitolo 1105:

CP: — 38,989 miliardi;
CS: — 38,989 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: — 129 miliardi;
CS: — 129 miliardi.

Capitolo 1245:

CP: — 34,196 miliardi;
CS: — 34,196 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: — 210 miliardi;

CS: — 210 miliardi.

Capitolo 1802:
 CP: — 19,267 miliardi;
 CS: — 19,267 miliardi.

Capitolo 1832:
 CP: — 7,625.500 miliardi;
 CS: — 7,625.500 miliardi.

Capitolo 1836:
 CP: — 1,503.600 miliardi;
 CS: — 1,503.600 miliardi.

Capitolo 1841:
 CP: — 986.500 miliardi;
 CS: — 986.500 miliardi.

Capitolo 1872:
 CP: — 19,022.200 miliardi;
 CS: — 19,022.200 miliardi.

Capitolo 2000:
 CP: — 4,319 miliardi;
 CS: — 4,319 miliardi.

Capitolo 2002:
 CP: — 10,734.300 miliardi;
 CS: — 10,734.300 miliardi.

Capitolo 2102:
 CP: — 13,837.340 miliardi;
 CS: — 13,837.340 miliardi.

Capitolo 2501:
 CP: — 38,142.470 miliardi;
 CS: — 38,142.470 miliardi.

Capitolo 2502:
 CP: — 25,681.020 miliardi;
 CS: — 25,681.020 miliardi.

Capitolo 2802:
 CP: — 72,597 miliardi;
 CS: — 72,597 miliardi.

Capitolo 2807:
 CP: — 16,238 miliardi;
 CS: — 16,238 miliardi.

Capitolo 4011:
 CP: — 60 miliardi;
 CS: — 60 miliardi.

Capitolo 4031:
 CP: — 234 miliardi;
 CS: — 234 miliardi.

Capitolo 4051:
 CP: — 321,600 miliardi;
 CS: — 321,600 miliardi;

dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

al disegno di legge finanziaria:

alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: — 60.000;
 1966: — 75.000;
 1977: — 440.000;

Ministero dell'interno:

1995: — 480.000;
 1966: — 480.000;
 1977: — 480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro - Legge n. 146 del 1980 articolo 38:

1995: - 400.000;

1966: - 500.000;

1977: - 500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959:

1995: - 45.000;

1966: - 45.000;

1977: - 45.000;

Legge n. 968 del 1969:

1995: - 15.000;

1966: - 20.000;

1977: - 35.000;

Ministero dei lavori pubblici:

decreto-legislativo n. 193 del 1994 - articolo 3:

1995: - 480.000;

1996: - 500.000;

1997: - 500.000;

Ministero della difesa, regio decreto n. 203 del 1928:

Articolo 17, primo comma (Cap. 1180):

1995: - 80.000;

1996: —;

1997: —;

Articolo 17, primo comma (Cap. 4791):

1995: - 20.000;

1996: —;

1997: —;

alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:

1995: - 200.000;

alla tabella E, inserire le seguenti voci:

decreto-legge n. 149 del 1993, articolo 2, comma 10 (esportazioni):

1995: - 130.000;

legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (viabilità straordinaria):

1995: - 100.000;

30. 1 (0. 31. 0. 10. 100).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1401:

CP: - 1.429 miliardi;

CS: - 1.429 miliardi;

alla tabella 2 (Tesoro), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 4432:

CP: - 400 miliardi;

CS: - 400 miliardi;

Cap. 4633:

CP: - 500 miliardi;

CS: - 500 miliardi;

Cap. 5032:

CP: - 250 miliardi;

CS: - 250 miliardi;

Cap. 5871:

CP: - 9 miliardi;

CS: - 9 miliardi;

Cap. 6869:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi;

alla tabella 3 (Finanze), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1125:

CP: - 35 miliardi;
CS: - 35 miliardi;

Cap. 1134:

CP: - 250 miliardi;
CS: - 250 miliardi;

Cap. 3097:

CP: - 15 miliardi;
CS: - 15 miliardi;

alla tabella 6 (Affari esteri), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1572:

CP: - 30 miliardi;
CS: - 30 miliardi;

Cap. 1573:

CP: - 30 miliardi;
CS: - 30 miliardi;

alla tabella 8 (Interno), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 2584:

CP: - 30 miliardi;
CS: - 30 miliardi;

Cap. 2627:

CP: - 15 miliardi;
CS: - 15 miliardi;

Cap. 2632:

CP: - 15 miliardi;
CS: - 15 miliardi;

Cap. 2635:

CP: - 15 miliardi;
CS: - 15 miliardi;

Cap. 2646:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi;

Cap. 2653:

CP: - 30 miliardi;
CS: - 30 miliardi;

Cap. 3148:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi;

Cap. 3282:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 20 miliardi;

alla tabella 9 (Lavori pubblici), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 2801:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi;

Cap. 3402:

CP: - 40 miliardi;
CS: - 40 miliardi;

Cap. 4501:

CP: - 15 miliardi;
CS: - 15 miliardi;

alla tabella 10 (Trasporti), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1652:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi;

Cap. 3276:

CP: - 20 miliardi;
CS: - 20 miliardi;

Cap. 3651:	Cap. 2802:
CP: — 50 miliardi;	CP: — 220 miliardi;
CS: — 50 miliardi;	CS: — 220 miliardi;
Cap. 3655:	Cap. 4005:
CP: — 40 miliardi;	CP: — 150 miliardi;
CS: — 40 miliardi;	CS: — 150 miliardi;
<i>alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:</i>	Cap. 4011:
Cap. 1385:	CP: — 400 miliardi;
CP: — 200 miliardi;	CS: — 400 miliardi;
CS: — 200 miliardi;	Cap. 4031:
Cap. 1595:	CP: — 300 miliardi;
CP: — 25 miliardi;	CS: — 300 miliardi;
CS: — 25 miliardi;	Cap. 4051:
Cap. 1872:	CP: — 400 miliardi;
CP: — 300 miliardi;	CS: — 400 miliardi;
CS: — 300 miliardi;	Cap. 4612:
Cap. 2002:	CP: — 40 miliardi;
CP: — 50 miliardi;	CS: — 40 miliardi;
CS: — 50 miliardi;	Cap. 5031:
Cap. 2102:	CP: — 60 miliardi;
CP: — 50 miliardi;	CS: — 60 miliardi;
CS: — 50 miliardi;	<i>al disegno di legge finanziaria:</i>
Cap. 2103:	<i>alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ente nazionale per le strade modificare gli importi come segue:</i>
CP: — 50 miliardi;	1995: — 2.000.000;
CS: — 50 miliardi;	<i>alla tabella E, inserire le seguenti voci:</i>
Cap. 2501:	Legge n. 1221 del 1952: ferrovie in regime di concessione (Trasporti: 1652):
CP: — 70 miliardi;	— 50.000;
CS: — 70 miliardi;	Legge n. 990 del 1969: Assicurazione obbligatoria responsabilità civile (Finanze: cap. 3106):
Cap. 2502:	— 25.000;
CP: — 135 miliardi;	
CS: — 135 miliardi;	

Legge n. 801 del 1977: Istituzione e ordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di stato (Presidenza: cap. 5501):

— 400.000;

Legge n. 121 del 1981: nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (Interni: cap. 2615):

— 20.000;

Legge n. 416 del 1981: Rimborso di agevolazioni tariffarie alle concessionarie di telecomunicazioni (Tesoro: cap. 4636):

— 50.000;

Legge n. 66 del 1988: programma di intervento per l'adeguamento dei servizi e mezzi della guardia di finanza (Finanze: cap. 3136):

— 70.000;

Legge n. 243 del 1991: Rubrica 20, cap. 1526:

— 100.000;

Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministro delle finanze (Finanze: cap. 1125):

— 35.000;

Legge n. 413 del 1991: Disposizioni per ampliare le basi imponibili ecc. (Finanze: cap. 1134):

— 250.000;

all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: 1.600 miliardi con le seguenti: 1.300 miliardi.

30. 2 (0. 31. 010. 169).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria:

Alla tabella B:

Presidenza del Consiglio dei ministri, *modificare gli importi come segue:*

1995: — 80.000;

1996: —;

1997: —;

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, *modificare gli importi come segue:*

1995: — 300.000;

1996: —;

1997: —;

Ministero per i beni culturali ed ambientali, *modificare gli importi come segue:*

1995: — 10.000;

Alla tabella C:

Presidenza del Consiglio dei ministri - legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7653), *modificare gli importi come segue:*

1995: — 80.000;

1996: —;

1997: —;

Presidenza del Consiglio dei ministri - decreto-legge n. 142 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa - articolo 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (cap. 7615), *modificare gli importi come segue:*

1995: — 50.000;

1996: —;

1997: —;

Presidenza del Consiglio dei ministri - legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 26 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a

favore dello spettacolo, *modificare gli importi come segue:*

1995: - 100.000;
1996: —;
1997: —;

Ministero del tesoro - legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, *modificare gli importi come segue:*

1995: - 50.000;
1996: —;
1997: —;

Ministero dei lavori pubblici - decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - articolo 3: Finanziamenti e programmazione dell'attività (capp. 2102 e 7272), *modificare gli importi come segue:*

1995: - 2.800.000;
1996: —;
1997: —;

Ministero dell'industria - legge n. 282 del 1991: Riforma dell'ENEA (cap. 7054), *modificare gli importi come segue:*

1995: - 200.000;
1996: —;
1997: —;

Ministero dell'ambiente - legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente - articolo 1, comma 4: Finanziamento del programma triennale (capp. 7705 e 8501), *modificare gli importi come segue:*

1995: - 100.000;
1996: —;
1997: —;

Ministero dell'università - legge n. 951 del 1977, articolo 11: Contributi al CNR, *modificare gli importi come segue:*

1995: - 200.000;
1996: —;
1997: —;

Ministero dell'università - legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'agenzia spaziale italiana, *modificare gli importi come segue:*

1995: - 200.000;
1996: —;
1997: —;

Alla tabella E, inserire le seguenti voci:

legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria):

Articolo 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981:

1995: - 40.000;

Articolo 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro cap. 8908):

1995: - 300.000;

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa - articolo 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro cap. 8778):

1995: - 40.000;

Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici (articolo 1, comma 4) (Tesoro cap. 7888):

1995: - 120.000;

Legge n. 189 del 1993: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro cap. 7811):

1995: - 30.000;

Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro cap. 9012):

1995: - 1.525.000;

Decreto-legge n. 415 del 1992: Rifinanziamento della legge n. 64 del 1986 recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - articolo 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro cap. 9012):

1995: — 500.000;

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici cap. 8422):

1995: — 40.000;

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio (legge finanziaria 1987) - articolo 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto di intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici cap. 8404):

1995: — 30.000;

Decreto-legge n. 149 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia - articolo 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole cap. 8217):

1995: — 40.000;

Decreto-legge n. 148 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - articolo 3, comma 9, e articolo 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro cap. 8789):

1995: — 80.000.

30. 3.

Formenti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Tutti i comuni entro e non oltre il 31 dicembre 1995 dovranno essere dotati di piano regolatore generale. I comuni che entro il termine di cui al presente comma

non si saranno dotati di piano regolatore generale saranno soggetti a provvedimento di scioglimento del consiglio comunale. Per i comuni oggetto di rinnovo del consiglio comunale nel corso del 1994, il termine di cui al comma 1 è prorogato di centottanta giorni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 4 (0. 31. 0. 10. 146).

Sciaccia, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 5 (0. 31. 0. 10. 97).

Sciaccia, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni con apposita legge definiscono le opere da recuperare nell'ambito di uno sviluppo urbanistico ambientalmente compatibile. Le leggi regionali dovranno:

a) definire gli abusi che possono essere recuperati;

b) stabilire le oblazioni e gli oneri di concessione;

c) avviare i piani di recupero e destinare le risorse finanziarie occorrenti.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 6 (0. 31. 0. 10. 135).

Sciaccia, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni di cui ai capi inserire la seguente: III.

30. 7.

Ciocchetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alle opere abusive che risultino fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: all'opera che risulti ultimata entro il 31 dicembre 1993 con destinazione ad uso residenziale, accatastata o accatastabile nelle categorie A/2, A/3, A/4, non superiore a 150 metri quadri. Qualora l'opera risulti adibita a dimora principale del responsabile dell'abuso e del proprio nucleo familiare, ovvero qualora il responsabile dell'abuso e tutti i membri del nucleo familiare al 31 dicembre 1993, non risultino proprietari di altro immobiliare nella provincia del comune di residenza. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'opera con destinazione d'uso diversa da quella residenziale. Non è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo l'opera ricadente nelle seguenti aree:

a) aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ricognitivo di originario interesse pubblico ad esse immanente dichiarato in forza di leggi statali o regionali o dei conseguenti provvedimenti dell'autorità amministrativa;

b) le aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, inedificabili in forza dei piani di cui all'articolo 1-bis del medesimo decreto-legge;

c) le aree non comprese tra quelle di cui alla lettera b) sottoposte a vincolo di inedificabilità a causa della instabilità idrogeologica, sismica o vulcanica;

d) le zone boscate di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, ancorché percorse da incendi nei 10 anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge;

e) le aree identificate con provvedimento del Ministro dell'ambiente, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 agosto 1989, n. 305, in quanto non compatibili con insediamenti abitativi e lavorativi, ovvero nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 8 (0. 31. 0. 10. 99).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole da: alle opere fino a: abbiano con le seguenti: all'opera abusiva che risulti ultimata entro il 31 dicembre 1993, e che non abbia.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: alle opere fino a: relative con le seguenti: all'opera abusiva realizzata nel termine di cui sopra relativa.

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 9 (0. 31. 0. 10. 120).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: opere abusive inserire le seguenti: di tipo residenziale ad esclusione delle piscine e degli edifici posti in aree di uso civico, nonché nelle partecipanze.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 10 (0. 31. 0. 10. 209).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: opere abusive inserire le seguenti: di tipo residenziale.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 11 (0. 31. 0. 10. 207).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 con le seguenti: che risultino ultimate entro il 17 maggio 1994, e non abbiano comportato ampliamento della unità immobiliare superiore al 30 per cento della sua volumetria originaria o nuove unità immobiliari superiori ai 750 metri cubi; si applicano inoltre alle opere abusive che superino i limiti sopra esposti fino ad un massimo di 900 metri cubi con l'aumento della somma da versare a titolo di oblazione come in seguito indicato. Le disposizioni di cui al presente comma in relazione alla singola richiesta di concessione in sanatoria.

30. 12 (0. 31. 0. 10. 234).

Baccini, Buontempo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 31 dicembre 1993 con le seguenti: il 1° ottobre 1983.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 13 (0. 31. 0. 10. 216).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 31 dicembre 1993 con le seguenti: il 15 marzo 1985.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 3, a pagina 14).

30. 14 (0. 31. 0. 10. 160).

Formenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 31 dicembre 1993 con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge.

30. 15.

Ciocchetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e che fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:

. Sono esclusi dalla sanatoria i cambi di destinazione d'uso riferiti ai locali o alle aree destinati ad autorimessa o a parcheggio.

30. 17.

Ciocchetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero superiore a 750 metri cubi con le seguenti: e che non abbiano una volumetria superiore a 750 metri cubi.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 20 (0. 31. 0. 10. 89).
Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che non abbiano comportato fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: che non abbiano comportato per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria un volume superiore a 750 metri cubi, sia che si tratti di nuova costruzione ovvero di ampliamento di costruzione esistente.

30. 16.
Acquarone, Fuscagni, Scanu.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: del manufatto fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento della superficie utile lorda iniziale ed esistente.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 24 (0. 31. 0. 10. 173).
Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del manufatto fino alla fine del periodo con le seguenti: della superficie utile lorda della costruzione originaria.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 32 (0. 31. 0. 10. 174).
Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del manufatto fino a: costruzione originaria con le seguenti: della volumetria della costruzione originaria ad esclusione degli edifici situati all'interno del perimetro delle zone omogenee « A » così come definite dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 25 (0. 31. 0. 10. 208).
Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: superiore al 30 per cento fino alla fine del secondo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 18 (0. 31. 0. 10. 32).
Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: superiore al 30 per cento con le seguenti: superiore al 5 per cento.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 3, a pagina 14).

30. 21 (0. 31. 0. 10. 161).

Formenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 5.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 27 (0. 31. 0. 10. 95).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 10.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 28 (0. 31. 0. 10. 98).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 15.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 29 (0. 31. 0. 10. 96).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 20.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 30 (0. 31. 0. 10. 93).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 25.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 31 (0. 31. 0. 10. 94).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 31 per cento.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 19. (0. 31. 0. 10. 121).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: costruzione originaria inserire le seguenti: ad esclusione degli edifici soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 33 (0. 31. 0. 10. 217).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,
Zagatti, Ferrante, Sciacca,
Lenti, Guerra, Carazzi, Sera-
fini, Soriero, Bartolich, Lo-
renzetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: costruzione originaria inserire le seguenti: ad esclusione degli edifici compresi in zone individuate e perimetrare ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 34 (0. 31. 0. 10. 218).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: costruzione originaria inserire le seguenti: ad esclusione degli edifici compresi in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 35 (0. 31. 0. 10. 219).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: costruzione originaria inserire le seguenti: ad esclusione degli edifici vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 36 (0. 31. 0. 10. 220).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli,

Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ovvero alla fine del periodo con le seguenti: o comunque superiore a 450 metri cubi indipendentemente dalla volumetria iniziale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le seguenti: a 450 metri cubi;

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 195 (0. 31. 0. 10. 211).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ampliamento superiore a 750 metri cubi con le seguenti: ampliamento superiore a 50 metri quadri.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 37 (0. 31. 0. 10. 92).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ampliamento superiore a 750 metri cubi con le seguenti: ampliamento superiore a 150 metri quadri.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 38 (0. 31. 0. 10. 138).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un ampliamento superiore a 750 metri cubi con le seguenti: un ampliamento superiore a 200 metri cubi.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 3, a pagina 14).

30. 39 (0. 31. 0. 10. 162).

Formenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un ampliamento superiore a 750 metri cubi con le seguenti: un ampliamento superiore a 300 metri cubi.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 40. (0. 31. 0. 10. 215).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 41. (0. 31. 0. 10. 213).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli,

Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: non superiori ai 750 metri cubi con le seguenti: non superiori ai 450 metri cubi per ciascun edificio.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 43. (0. 31. 0. 10. 212).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non superiori ai 750 metri cubi con le seguenti: non superiori ai 200 metri cubi.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 3, a pagina 14).

30. 42. (0. 31. 0. 10. 163).

Formenti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 44. (0. 31. 0. 10. 119).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

30. 45.

Moioli, D'Aimmo, Soro, Fusca-
gni.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ciascun edificio può essere presentata una sola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 46 (0. 31. 0. 10. 214).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,
Zagatti, Ferrante, Sciacca,
Lenti, Guerra, Carazzi, Sera-
fini, Soriero, Bartolich, Lo-
renzetti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pagina 8).

30. 47 (0. 31. 0. 10. 210).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,
Zagatti, Ferrante, Sciacca,
Lenti, Guerra, Carazzi, Sera-
fini, Soriero, Bartolich, Lo-
renzetti.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: intendersi con la seguente: ritenersi.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pagina 1).

30. 49 (0. 31. 0. 10. 148).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. La sanatoria di cui al presente articolo non si applica ad opere edilizie abusive realizzate da imprese collegate alla criminalità organizzata o con capitali o da soggetti da questa provenienti.

1-ter. Nel caso di segnalazioni provenienti dall'autorità di polizia o da quelle giudiziarie riguardanti fattispecie di cui al comma **1-bis** il sindaco sospende l'esame della richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria e trasmette gli atti alla magistratura. La sospensione ha efficacia fino alla decisione della magistratura.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 50 (0. 31. 0. 10. 221).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,
Zagatti, Ferrante, Sciacca,
Lenti, Guerra, Carazzi, Sera-
fini, Soriero, Bartolich, Lo-
renzetti.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già dotati di piano regolatore generale, devono, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali, approvare e adottare i piani particolareggiati di recupero degliibili e delle aree soggette a riqualificazione urbanistica e ambientale.

1-ter. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano provvisti di piano regolatore generale dovranno adottare e approvare i piani di recupero entro e non oltre il 30 giugno 1996.

1-*quater*. Qualora i sindaci, entro i termini di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, non abbiano ottemperato a quanto stabilito dalla presente legge, saranno sostituiti da commissari *ad acta*, nominati dalla regione.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 51. (0. 31. 0. 10. 142).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Non possono essere soggetti a recupero urbanistico e ambientale le opere e gli immobili, compresi quelle di cui al comma 2 del presente articolo, ad uso residenziale edificati nelle seguenti aree:

a) aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ricognitivo di originario interesse pubblico ad esse immanente dichiarato in forza di leggi statali o regionali o dei conseguenziali provvedimenti dell'autorità amministrativa;

b) le aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, inedificabili in forza dei piani di cui all'articolo 1-*bis* del medesimo decreto-legge;

c) le aree non comprese tra quelle di cui alla lettera b) sottoposte a vincolo di inedificabilità a causa della instabilità idrogeologica, sismica o vulcanica;

d) le zone boscate di cui all'articolo 9, ultimo comma della legge 1° marzo 1975, n. 47, ancorchè percorse da incendi nei dieci anni precedenti l'emanazione della presente legge;

e) le aree identificate con provvedimento del Ministro dell'ambiente nell'ambito dei piani di cui all'articolo 6, comma 5 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in quanto non compatibili con insediamenti abitativi e lavoratori, ovvero nell'atto con-

clusivo del procedimento ambientale di cui all'articolo della legge 8 luglio 1989, n. 349.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 52. (0. 31. 0. 10. 145).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Non possono essere soggetti a recupero urbanistico e ambientale le opere e gli immobili, compresi quelle di cui al comma 2 del presente articolo, ad uso residenziale edificati nelle seguenti aree:

a) aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ricognitivo di originario interesse pubblico ad esse immanente dichiarato in forza di leggi statali o regionali o dei conseguenziali provvedimenti dell'autorità amministrativa;

b) le aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, inedificabili in forza dei piani di cui all'articolo 1-*bis* del medesimo decreto-legge;

c) le aree non comprese tra quelle di cui alla lettera b) sottoposte a vincolo di inedificabilità a causa della instabilità idrogeologica, sismica o vulcanica;

d) le zone boscate di cui all'articolo 9, ultimo comma della legge 1° marzo 1975, n. 47, ancorchè percorse da incendi nei dieci anni precedenti l'emanazione della presente legge;

e) le aree identificate con provvedimento del Ministro dell'Ambiente nell'ambito dei piani di cui all'articolo 6, comma 5 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in quanto non compatibili con insediamenti abitativi e lavoratori, ovvero nell'atto conclusivo del procedimento ambientale di cui all'articolo della legge 8 luglio 1989, n. 349.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 56. (0. 31. 0. 10. 35).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La limitazione quantitativa di cui sopra, che riguarda esclusivamente l'edilizia residenziale, non trova applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia, semprechè i lavori siano stati ultimati entro l'indicato termine del 31 dicembre 1993.

30. 53.

Acquarone, Fuscagni, Scanu.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sono comunque suscettibili di sanatoria le opere eseguite in aree sottoposte a vincolo di cui alla lettera a) purchè ricadenti in zone edificabili così come individuate negli strumenti urbanistici.

30. 54. (0. 31. 0. 10. 235).

Baccini, Buontempo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già dotati di piano regolatore generale, devono entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale di cui all'articolo 2, approvare e adottare i piani particolareggiati di recupero degli immobili e delle aree soggette a riqualificazione urbanistica e ambientale. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano provvisti di piano regolatore generale dovranno adottare e approvare i piani di recupero entro e non oltre il 30 giugno 1996. Qualora i sindaci entro i termini di cui ai commi 1

e 2 del medesimo articolo non abbiano ottemperato a quanto stabilito dalla presente legge saranno sostituiti da commissari ad acta, nominati dalla regione.

30. 55. (0. 31. 0. 10. 37).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 57. (0. 31. 0. 10. 110).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 58. (0. 31. 0. 10. 228).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,
Zagatti, Ferrante, Sciacca,
Lenti, Guerra, Carazzi, Sera-
fini, Soriero, Bartolich, Lo-
renzetti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993.

Conseguentemente:

sopprimere le parole: rispettivamente e: e per 3;

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 59. (0. 31. 0. 10. 223).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,
Zagatti, Ferrante, Sciacca,

Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3 con le seguenti: è aumentata di una percentuale pari alla percentuale di inflazione maturata dal 1985 al 1993.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 60 (0. 31.0. 10.139).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 61 (0. 31. 0. 10.124).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 3, a pag. 14).

30. 62 (0. 31. 0. 10.164).

Formenti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La misura dell'oblazione come determinata nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata, è moltiplicata per 2. Per gli abusi commessi dal 2 ottobre

1993 al 15 marzo 1985 la misura dell'oblazione come determinata nella tabella di cui sopra è moltiplicata per 2, per gli abusi commessi dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993 la misura dell'oblazione come determinata nella tabella di cui sopra è moltiplicata per 3, per gli abusi commessi dal 1° gennaio 1994 alla data di entrata in vigore del presente decreto la misura dell'oblazione come determinata nella tabella di cui sopra è moltiplicata per 6. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

30. 63.

Ciocchetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: superiore ai 100.000 abitanti con le seguenti: superiore ai 50.000 abitanti.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 64. (0. 31. 0. 10. 222).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonè, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centomila con la seguente: trecentomila.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 65. (0. 31. 0. 10. 122).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 66. (0. 31. 0. 10. 155).

Sciaccia, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centomila con la seguente: centocinquantamila.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 67. (0. 31. 0. 10. 123).

Sciaccia, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: I proventi del presente comma sono trasferiti alle regioni ed ai comuni per finanziare i programmi di recupero del territorio e per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 68. (0. 31. 0. 10. 224).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,
Zagatti, Ferrante, Sciaccia,
Lenti, Guerra, Carazzi, Sera-
fini, Soriero, Bartolich, Lo-
renzetti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nei casi in cui l'opera abusiva venga utilizzata come prima abitazione del richiedente la concessione in sanatoria, la

oblazione dovuta per i primi 150 metri quadrati complessivi di superficie utile coperta è pari a quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 47 del 1985 aumentata di una percentuale pari al tasso di inflazione maturata dal 1985 al 1993, secondo le modalità previste dall'articolo 36 della stessa legge n. 47 del 1985. Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dimostrato all'atto della domanda tramite idoneo certificato di residenza attestante una residenza da almeno tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 69. (0. 31. 0. 10. 90).

Sciaccia, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 70. (0. 31. 0. 10. 109).

Sciaccia, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, corredata dalla documentazione richiesta dall'articolo 35 della medesima legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, ove sia intercorso il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi del capo IV della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, nonché dell'eventuale integrazione di cui al comma 1 del presente articolo e dell'eventuale somma di cui al comma 2 del medesimo articolo nei termini stabiliti, salvo che nei casi di cui agli articoli 32 e 33 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, si intende accolta

al decorrere del termine perentorio di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'interessato provveda alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 71. (0. 31. 0. 10. 170).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, corredata dalla documentazione richiesta dall'articolo 35 della medesima legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, ove sia intercorso il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi del capo IV della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, nonché delle eventuali integrazioni e dell'eventuale somma residua nei termini stabiliti, salvo che nei casi di cui agli articoli 32 e 33 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, si intende accolta al decorrere del termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'interessato provveda alla presentazione al comune di tutti i rimanenti documenti indicati all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 qualora non consegnati e all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 72. (0. 31. 0. 10. 225).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli,

Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: a pena di decadenza.

30. 73.

Ciocchetti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 1994 con le seguenti: 15 gennaio 1995.

30. 196.

Governo.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La mancata presentazione della domanda entro il termine previsto comporta una maggiorazione dell'oblazione del 50 per cento annuo su quella dovuta.

30. 74.

Ciocchetti.

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: La documentazione da allegare è quella richiesta dall'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

30. 75. (0. 31. 0. 10. 17).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: La documentazione da allegare è quella richiesta dall'articolo 35, terzo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 76. (0. 31. 0. 10. 107).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 77. (0. 31. 0. 10. 176).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: è sostituita con le seguenti: è completata.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 79. (0. 31. 0. 10. 108).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Per gli abusi rientranti nelle tipologie 1, 2 e 3, di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla domanda deve essere allegato un rilievo grafico completo (planimetrie quotate, prospetti interni ed esterni quotate, sezioni quotate trasversali e longitudinali) con indicazione delle destinazioni d'uso firmato da un tecnico abilitato.

30. 80.

Ciocchetti, Buontempo.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 81. (0. 31. 0. 10. 201).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: ed il decorso fino a: del periodo successivo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 83. (0. 31. 0. 10. 105).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 84. (0. 31. 0. 10. 175).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: del comune inserire la seguente: non.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 86. (0. 31. 0. 10. 106).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria, salvo il disposto del periodo successivo con le seguenti: equivalgono a diniego della domanda di concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 87. (0. 31. 0. 10. 175).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: ai fini del rispetto fino alla fine del periodo con le seguenti: non sono comunque condonabili le opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, secondo quanto indicato all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e quelle realizzate in aree vincolate o individuate e perimetrare ai sensi delle leggi n. 1089 del 1939, n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 e del regio decreto-legge n.3267 del 1923 nonché quelle indicate all'articolo 32 della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 88. (0. 31. 0. 10. 227).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli,

Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è determinata e interamente corrisposta in modo dolosamente inveritiero, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

30. 89.

Acquarone, Fuscagni, Scanu.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 90. (0. 31. 0. 10. 158).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

* **30. 92.** (0. 31. 0. 10. 104).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

* **30. 93.** (0. 31. 0. 10. 205).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli,

Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta con le stesse modalità di cui agli articoli 34 e 56 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 1).

30. 95. (0. 31. 0. 10. 91).
Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'importo fisso indicato nella tabella B con le seguenti: del 10 per cento.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 96. (0. 31. 0. 10. 202).
Turrone, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 4, all'allegata tabella B, aggiungere, in fine: opere edilizie oltre 751 metri cubi: 10.000.000.

30. 97.
Ciocchetti.

Al comma 4, all'allegata tabella B, aggiungere la seguente voce: Opere edilizie realizzate per ovviare a situazioni di grave

disagio abitativo (art. 30, comma 9): 3.000.000 (salvo conguaglio in sede di verifica requisiti).

30. 98. (0. 31. 0. 10. 233).
Mario Caruso, Scalisi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.

30. 99. (0. 31. 0. 10. 46).
Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 100. (0. 31. 0. 10. 157).
Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: rispettivamente entro il 15 gennaio 1995, 15 marzo 1995, 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995 con le seguenti: 15 febbraio 1995, 15 maggio 1995, 15 agosto 1995 ed il 15 novembre 1995.

30. 101. (0. 31. 0. 10. 11).
Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: rispettivamente entro il 15 gennaio 1994, 15 marzo 1995, 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995 con le seguenti: 15 febbraio 1995, 15 maggio 1995, 15 agosto 1995 ed il 15 novembre 1995.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 102. (0. 31. 0. 10. 101).
Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: è possibile.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1)

30. 104. (0. 31. 0. 10. 154).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: per ciascuna unità immobiliare con le seguenti: per ciascun edificio.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 105. (0. 31. 0. 10. 204).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Gli introiti dello Stato provenienti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle oblazioni dovute ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è ripartito tra le regioni in proporzione all'entità delle opere eseguite nei rispettivi territori in assenza di concessione, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa, nonché nei casi di cui agli articoli 32 e 33 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Tali somme sono ripartite dalle regioni tra i comuni, adottando analoghi criteri, e destinate alla realizzazione, per quanto necessario, di manufatti edilizi che consen-

tano la liberazione dei relativi abitanti dai manufatti edilizi abusivi acquisiti al patrimonio pubblico di cui sia stata decisa la demolizione, nonché alla qualificazione dei manufatti edilizi abusivi acquisiti al patrimonio pubblico di cui sia stato deciso il mantenimento, e dei loro agglomerati insediati.

4-ter. Gli introiti dei corrispettivi delle concessioni in sanatoria devono essere utilizzati prioritariamente, oltretutto per il fine di cui al comma precedente, nei limiti ivi prescritti, e per l'attuazione delle demolizioni dei manufatti abusivi, con ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, ove possibile, della loro conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, per i medesimi scopi di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 106. (0. 31. 0. 10. 200).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Gli introiti dello Stato provenienti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle oblazioni dovute ai sensi del Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito tra le regioni in proporzione all'entità delle opere eseguite nei rispettivi territori in assenza di concessione, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa, nonché nei casi di cui agli articoli 32 e 33 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali somme sono ripartite dalle regioni tra i comuni, adottando analoghi

criteri, e destinate alla realizzazione di interventi di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 107. (0. 31. 0. 10. 178).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 3, a pag. 14).

30. 108. (0. 31. 0. 10. 165).

Formenti.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 109. (0. 31. 0. 10. 102).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 5.

30. 110.

Moioli Viganò, Fuscagni, D'Aimmo, Soro.

Sopprimere il comma 5.

30. 111.

Acquarone, Fuscagni, Scanu.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione ed il contributo di concessione e gli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versarli, in luogo della somma residua, rivalutati secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita dalla data di presentazione dell'istanza di sanatoria. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi dell'articolo 35, quindicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Gli introiti di cui al presente articolo vengono utilizzati dai comuni per i programmi di recupero del territorio e per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 113. (0. 31. 0. 10. 198).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, o i loro aventi causa, ed abbiano omesso di versare interamente entro la data 26 luglio 1994 per propria responsabilità l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge, devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in

luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 ottobre 1994. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, o i loro aventi causa, ove in data 26 luglio 1994 non abbiano corrisposto al comune competente per territorio il corrispettivo della concessione, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 37 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al predetto comune una ricevuta comprovante il pagamento di una somma a titolo di anticipazione del corrispettivo della concessione, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per i mutamenti dell'uso, ove soggetti a sanatoria. Il mancato pagamento di tale somma entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge implica l'improcedibilità della domanda di concessione in sanatoria, qualora quest'ultima non sia già stata rilasciata.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 114. (0. 31. 0. 10. 171).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: o i loro aventi causa.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 115. (0. 31. 0. 10. 126).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: o i loro aventi causa.

30. 116. (0. 31. 0. 10. 50).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: in luogo della fino alla fine del periodo con le seguenti: la somma residua, rivalutata secondo gli indici Istat di aumento del costo della vita dalla data di presentazione dell'istanza di sanatoria.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 117. (0. 31. 0. 10. 199).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994 con le seguenti: la somma residua aumentata di una percentuale pari alla percentuale di inflazione maturata dal 1985 al 1993.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 118. (0. 31. 0. 10. 140).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: entro il 15 dicembre 1994, inserire le seguenti: Tale maggiorazione non è dovuta nel caso in cui il mancato versamento sia imputabile ad inadempienze od omissioni della pubblica amministrazione.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 120. (0. 31. 0. 10. 226).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il 30 per cento degli introiti dello Stato provenienti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle oblazioni dovute ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è ripartito tra le regioni in proporzione all'entità delle opere eseguite nei rispettivi territori in assenza di concessione, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa, nonché nei casi di cui agli articoli 32 e 33 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Tali somme sono ripartite dalle regioni tra i comuni, adottando analoghi criteri, e destinate alla realizzazione, per quanto necessario, di manufatti edilizi che consentano la liberazione dei relativi abitanti dai manufatti edilizi abusivi acquisiti al patrimonio pubblico di cui sia stata decisa la demolizione, nonché alla qualificazione dei manufatti edilizi abusivi acquisiti al patrimonio pubblico di cui sia stato deciso il mantenimento, e dei loro agglomerati insediativi. Gli introiti dei corrispettivi delle concessioni in sanatoria devono essere utilizzati prioritariamente, oltreché per il fine di completare l'esame delle richieste di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e per l'attuazione delle demolizioni dei manufatti abusivi, con ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, ove possibile, della loro conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, per i medesimi scopi di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 121. (0. 31. 0. 10. 196).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I proventi derivanti all'entrata dello Stato dalle norme del presente articolo confluiscono nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 122. (0. 31. 0. 10. 229).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, o i loro aventi causa, ove in data 26 luglio 1994 non abbiano corrisposto al comune competente per territorio il corrispettivo della concessione, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 37 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al predetto comune una ricevuta compro-

vante il pagamento di una somma a titolo di anticipazione del corrispettivo della concessione, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per i mutamenti dell'uso, ove soggetti a sanatoria. Il mancato pagamento di tale somma entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge implica l'improcedibilità della domanda di concessione in sanatoria, qualora quest'ultima non sia già stata rilasciata.

7. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, corredata dalla documentazione richiesta dall'articolo 35 della medesima legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, ove sia intercorso il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi del capo IV della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, nonché dell'eventuale integrazione nei termini stabiliti, salvo che nei casi di cui agli articoli 32 e 33 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, si intende accolta al decorrere del termine perentorio di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'interessato provveda alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 123. (0. 31. 0. 10. 179).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonè, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 6, sopprimere la parola: altresì.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 124. (0. 31. 0. 10. 125).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 6, dopo le parole: la costruzione, di una aggiungere le seguenti: quota pari al 20 per cento della.

30. 125.

Ciocchetti.

Al comma 6, sostituire la parola: se con la seguente: eventualmente.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 126. (0. 31. 0. 10. 152).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 6, sostituire la parola: se con la seguente: qualora.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 127. (0. 31. 0. 10. 153).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 6, sopprimere le parole: nonché per le modifiche di destinazione d'uso.

30. 128. (0. 31. 0. 10. 51).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 6, sopprimere le parole: nonché per le modifiche di destinazione d'uso.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 129. (0. 31. 0. 10. 151).

Sciaccia, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La restante parte della somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, è suddivisa in quattro rate annuali di eguale importo, con l'applicazione dell'interesse legale annuo. È consentito il versamento della somma a titolo di anticipazione, in una unica soluzione entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate.

30. 130.

Ciocchetti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici tecnici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio saranno concordate con gli Uffici tecnici del comune in cui l'abuso è stato realizzato.

30. 131. (0. 31. 010. 236).

Baccini, Buontempo.

Sopprimere il comma 7.

30. 132. (0. 31. 0. 10. 166).

Formenti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Alle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non ancora definite

continua ad applicarsi quanto disposto in materia dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nelle modalità e nei modi definiti o in corso di definizione ad opera delle regioni con propri provvedimenti legislativi.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 133. (0. 31. 0. 10. 143).

Sciaccia, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I soggetti o i loro aventi causa che abbiano presentato la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria entro il 30 giugno 1987 devono corrispondere per intero al comune, ove non lo avessero fatto, i contributi di concessione, se dovuti, calcolati ai sensi dell'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nei modi e nei termini previsti al comma 1.

30. 134.

Ciocchetti.

Al comma 7, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; tale interesse non si applica nel caso in cui il mancato pagamento dipenda da inadempienze o omissioni della pubblica amministrazione.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 135. (0. 31. 0. 10. 230).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciaccia, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. I comuni sono tenuti a comunicare al presidente della giunta regionale, allo scadere di ogni bimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità delle concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate o denegate rispetto al totale delle domande presentate ai sensi del Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Qualora, dieci mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, almeno il 40 per cento delle predette domande risultino non definite con il rilascio di un provvedimento e con un suo motivato diniego, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta*, al fine di esercitare ogni potere concernente la definizione delle suddette domande in sostituzione dei competenti organi comunali.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 136. (0. 31. 0. 10. 182).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonè, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Qualora il sindaco non compia gli atti previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, il presidente della giunta regionale, o, su delega conferita dalla legge regionale, il presidente della provincia competente per territorio, compiono direttamente, o tramite commissari *ad acta* all'uopo nominati, gli atti di spettanza del sindaco, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Il mancato compimento da parte del sindaco degli atti previsti dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, entro i termini

ivi previsti, e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili, ove si sia verificato almeno cinque volte nel corso del mandato, comporta la rimozione ai sensi dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. I sindaci rimossi per le cause di cui al presente comma non possono essere candidati alla carica di sindaco nello stesso comune nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 137. (0. 31. 0. 10. 182).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonè, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora i comuni non compiano gli atti di loro competenza attinenti la formazione delle varianti di cui al primo comma, ovvero degli strumenti urbanistici attuativi eventualmente previsti, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali, il presidente della giunta regionale, o, su delega conferita dalla legge regionale, il presidente della provincia competente per territorio, nomina un commissario *ad acta*, tramite il quale esercita ogni potere in sostituzione dei competenti organi comunali ».

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 138. (0. 31. 0. 10. 183).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonè, Campatelli, Solaroli,

Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al fine di svolgere tempestivamente le attività relative all'esame delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, i comuni hanno facoltà, anche in deroga a restrizioni che eventualmente li riguardino, di ricorrere ad assunzioni temporanee, a progetti finalizzati, ad affidamenti di incarichi a strutture di consulenza e di servizi, ad affidamenti di incarichi a strutture di consulenza e di servizi, utilizzando fino al 20 per cento delle somme introitate ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 139. (0. 31. 0. 10. 180).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Qualora il sindaco non compia gli atti previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per il rilascio delle concessioni in sanatoria entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, o su delega conferita dalla legge regionale, il presidente della provincia territorialmente competente, compiono direttamente, o tramite commissari *ad acta* all'uopo nominati, gli atti istruttori ed autorizzativi di competenza del sindaco.

Il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia delegato esercitano i poteri sostitutivi nel caso in cui entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il sindaco non abbia provveduto a compiere gli atti di sua competenza per almeno il 40 per cento delle richieste di condono pervenute.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 140. (0. 31. 0. 10. 231).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: il 31 dicembre 1993 con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge.

30. 141.

Ciocchetti.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro tre mesi.

30. 142 (0. 31. 0. 10. 167).

Formenti.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 144 (0. 31. 0. 10. 150).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

30. 145.

Moioli Viganò, D'Aimmo, Soro,
Fuscagni, Scanu.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 146 (0. 31. 0. 10. 181).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,
Zagatti, Ferrante, Sciacca,
Lenti, Guerra, Carazzi, Sera-
fini, Soriero, Bartolich, Lo-
renzetti.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 147 (0. 31. 0. 10. 149).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché detti immobili siano conformi alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 148 (0. 31. 0. 10. 111).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Ai fini della demolizione dei manufatti abusivi, con ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, ove possibile, della loro conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, i sindaci, o coloro che debbano compiere in loro sostituzione gli atti di loro spettanza di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 149 (0. 31. 0. 10. 194).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,
Zagatti, Ferrante, Sciacca,
Lenti, Guerra, Carazzi, Sera-
fini, Soriero, Bartolich, Lo-
renzetti.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 197 (0. 31. 0. 10. 185).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,
Zagatti, Ferrante, Sciacca,
Lenti, Guerra, Carazzi, Sera-
fini, Soriero, Bartolich, Lo-
renzetti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, i comuni concedono in uso i manufatti edilizi abusivi acquisiti al patrimonio pubblico ove ven-

gano utilizzati direttamente dall'amministrazione a cui favore si sia verificata l'acquisizione, sono concessi in uso, o dati in locazione, ad altre amministrazioni o ad enti pubblici o di diritto pubblico, ovvero dati in locazione ad altri soggetti nell'osservanza delle relative disposizioni di legge. Il consiglio comunale, ove abbia deciso di mantenere i manufatti edilizi abusivi acquisiti al proprio patrimonio, può, con la medesima o con una separata e successiva deliberazione, decidere di concederli in abitazione a coloro che ne abbiano necessità alla data di assunzione della predetta deliberazione, nonché ai loro nuclei familiari, anche di fatto, e che ne facciano richiesta.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 150 (0. 31. 0. 10. 172).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per le opere aventi caratteristiche di abusi di necessità, la misura degli oneri concessori e dell'oblazione, di cui ai commi 1 e 2 è ridotta secondo quanto previsto dalla tabella allegata sub c). Il reddito di riferimento di cui alla tabella è quello dichiarato ai fini IRPEF dal richiedente la concessione in sanatoria. Sono considerati abusi di necessità ai fini della riduzione degli oneri concessori e dell'oblazione, di cui ai precedenti commi, le opere adibite ad abitazione principale del possessore o dei di lui figli ovvero genitori, inoltre del coniuge se legalmente separato. La riduzione non si applica sui casi in cui il richiedente la sanatoria presenti più domande. Per il pagamento della somma per gli oneri concessori, di cui ai commi precedenti, è consentita la rateizzazione

con il 20 per cento della somma entro il 15 dicembre 1994 e la restante parte in sei rate semestrali di uguale importo entro le scadenze di seguito indicate: 15 giugno 1995; 15 dicembre 1995; 15 giugno 1996; 15 dicembre 1996; 15 giugno 1997; 15 dicembre 1997.

30. 193 (0. 31. 0. 10. 237).

Baccini, Buontempo.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: per le opere fino a: disagio abitativo con le seguenti: Per l'opera realizzata al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, accatastata o accatastabile nelle categorie A/2, A/3, A/4, inferiore a 150 metri quadri, purché adibita ad abitazione principale del nucleo familiare del responsabile dell'opera, ovvero qualora il responsabile dell'abuso e tutti i membri del nucleo familiare risultante al 31 dicembre 1993, non siano possessori di altro immobile nella provincia e nel comune di residenza.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 151 (0. 31. 0. 10. 112).

Sciacca, Lenti, Scotto Di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: per le opere realizzate con le seguenti: per l'opera realizzata.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1).

30. 152 (0. 31. 0. 10. 134).

Sciacca, Lenti, Scotto Di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 9, primo periodo, dopo la parola: estremo inserire le seguenti: e accertato.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 153 (0. 31. 0. 10. 136).

Sciacca, Lenti, Scotto Di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: di estremo disagio abitativo aggiungere le seguenti: nonché per le opere interne ed esterne realizzate per eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

30. 194.

Governo.

Al comma 9, all'allegata tabella D, modificare le percentuali di riduzione corrispondente ai seguenti limiti di reddito:

Lettera a)

Limiti di reddito fino a:

- L. 15.000.000 ... 65 per cento;
- L. 25.000.000 ... 45 per cento;
- L. 30.000.000 ... 35 per cento.

Lettera b)

Limiti di reddito fino a:

- L. 24.000.000 ... 60 per cento;
- L. 40.000.000 ... 40 per cento;
- L. 48.000.000 ... 30 per cento.

Tab. D. 30. 154 (0. 31. 0. 10. 232).

Mario Caruso, Giovanni Pace.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Gli Istituti, che normalmente forniscono il servizio di credito fondiario, sono tenuti all'accensione di mutui fondiari, a tassi agevolati se riferiti alla prima casa, da rilasciare al proprietario, o suo

avente diritto, a seguito delle presentazioni di: atto di proprietà del terreno; documentazione completa ai sensi dell'articolo 30; certificato di destinazione urbanistica per il terreno su cui insiste la costruzione abusiva, preso a garanzia del mutuo fondiario, con riportata la dicitura « Non è soggetto a vincoli che determinano assoluta inedificabilità ». La procedura per il rilascio del mutuo fondiario deve essere esperita entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della richiesta. La somma mutuabile, su richiesta dell'interessato, può comprendere anche la somma da corrispondere quale oblazione.

30. 155 (0. 31. 0. 10. 238).

Baccini, Buontempo.

Sopprimere il comma 10.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 156 (0. 31. 0. 10. 113).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 10.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 157 (0. 31. 0. 10. 186).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonè, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: o di altro componente con le seguenti: e di tutti i componenti.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 158 (0. 31. 0. 10. 113).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni.

30. 159 (0. 31. 0. 10. 168).

Formenti.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado e che vi sia convivenza da almeno due anni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 160 (0. 31. 0. 10. 114).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola seguente: due con la seguente: cinque.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 161 (0. 31. 0. 10. 147).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: è necessario con le seguenti: è obbligatorio.

30. 162 (0. 31. 0. 10. 61).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oltreché alla richiesta da parte di più soggetti per lo stesso immobile.

30. 163 (0. 31. 0. 10. 60).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Tutti gli immobili di cui ai commi 1 e 9 non possono essere soggetti a vendita a terzi per un periodo non inferiore a venti anni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 164 (0. 31. 0. 10. 115).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 165 (0.31.0.10.116).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 166 (0. 31. 0. 10. 188).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,

Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 167 (0. 31. 0. 10. 117).
Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 168 (0. 31. 0. 10. 129).
Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire la parola: prevalente con le seguenti: complessivo totale.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 169 (0. 31. 0. 10. 189).
Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: venti anni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 170 (0. 31. 0. 10. 132).
Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: venti anni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 171 (0. 31. 0. 10. 187).
Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: quindici anni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 172 (0. 31. 0. 10. 131).
Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: dieci anni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 173 (0. 31. 0. 10. 133).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole da: la differenza fino alla fine del periodo con le seguenti: una sanzione amministrativa pari a 10 volte l'oblazione determinata ai sensi del comma 2.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 174 (0. 31. 0. 10. 130).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. I redditi da lavoro dipendente si calcolano al 60 per cento.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 175 (0. 31. 0. 10. 128).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 177 (0. 31. 0. 10. 118).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1.

*** 30. 178.**

Formenti.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1.

*** 30. 179.**

Acquarone, Fuscagni, Scanu.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole: in quanto richiesto.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 180 (0. 31. 0. 10. 190).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-
gone, Campatelli, Solaroli,
Zagatti, Ferrante, Sciacca,
Lenti, Guerra, Carazzi, Sera-
fini, Soriero, Bartolich, Lo-
renzetti.

Al comma 12, aggiungere in fine, il seguente periodo: Compete la riduzione di un terzo dell'oblazione in caso di concessione edilizia in sanatoria conseguente ad annullamento di concessione edilizia.

30. 181.

Acquarone, Fuscagni, Scanu.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Compete la riduzione di un terzo dell'oblazione in caso di concessione edilizia in sanatoria conseguente ad annullamento di concessione edilizia per la parte eccedente i 750 metri cubi.

30. 182.

Acquarone, Fuscagni, Scanu.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. Tutti i proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono a disposizione dei comuni e delle regioni allo scopo di essere utilizzati per piani di recupero, riqualificazione delle periferie e urbanizzazioni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 184 (0. 31. 0. 10. 137).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 186 (0. 31. 0. 10. 127).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio,
Guerra, Carazzi.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

14. Le entrate derivanti dal pagamento delle oblazioni previste dal presente articolo sono riservate all'erario per l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi rispettivamente per gli anni 1994 e 1995.

30. 187.

Governo.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

14. Gli introiti di cui al presente articolo vengono destinati dalle regioni ai comuni per programmi di recupero del territorio e per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi. Le regioni definiscono entro tre mesi i criteri di formazione e i contenuti dei piani di recupero e quantificano le risorse necessarie.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 188 (0. 31. 010. 177).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

14. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale di terreni e manufatti disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della citata legge n. 47 del 1985, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta sanatoria, fatti salvi i diritti di terzi. Quando il comune, all'atto della presentazione dell'istanza di sanatoria, ha già disposto l'acquisizione dell'immobile per opere di utilità pubblica, può negare la sanatoria ed evitare la restituzione disponendone l'espropriazione per pubblica utilità e corrispondendo il relativo indennizzo. Il decreto di espropriazione deve comunque essere notificato a pena di decadenza entro e non oltre la scadenza del termine di cui al diciottesimo comma dell'articolo 35 della citata legge n. 47 del 1985. Le somme già versate dall'interessato a titolo di oblazione e di contributo di concessione devono essere restituite contestualmente alla notifica del decreto di espropriazione.

30. 189 (0. 31. 0. 10.239).

Baccini, Buontempo.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

30. 190.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

14. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo è prevista la demolizione ed il ripristino dei luoghi ad opera del Ministero dei lavori pubblici, previa acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato dell'opera e del terreno di riferimento con l'assegnazione, se trattasi di prima abitazione, a titolo di indennizzo della titolarità di altro suolo edificabile per una cubatura di valore corrispondente, in zone appositamente previste dal comune, anche in deroga alla normativa urbanistica vigente, su cui poter costruire la propria costruzione, ovvero con una corresponsione di una somma pari al valore commerciale del loro terreno ».

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 191 (0. 31. 0. 10. 144).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità, o con variazioni essenziali, sono soggetti a demolizione entro tre mesi dall'accerta-

mento dell'abuso. La demolizione dell'abuso di cui al presente comma è a carico del responsabile dell'abuso.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 1, a pag. 1).

30. 192 (0. 31. 0. 10. 141).

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Guerra, Carazzi.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Osservatori nazionali e regionali sull'abusivismo edilizio).

1. Le regioni con proprie leggi, adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono gli Osservatori regionali sull'abusivismo edilizio che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un Osservatorio Nazionale sull'abusivismo edilizio dove convergono i dati degli osservatori regionali e pubblica ogni due anni un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo articolato per regioni e per tipologia di abuso. Tale Osservatorio si avvale di rilievi aerofotografici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituito un ufficio di coordinamento per la prevenzione e il controllo dell'abusivismo edilizio. Tale ufficio svolge funzioni di coordinamento delle forze dell'ordine istituzionalmente impegnate nella prevenzione e nel controllo dell'abusivismo edilizio.

4. Ai prefetti è affidato il coordinamento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'abusivismo edilizio, ivi compresa la trasmissione alla magistratura degli atti relativi ad eventuali inadem-

pienze dell'autorità competente ed il coordinamento delle azioni di demolizione degli abusi. Presso l'Arma dei carabinieri è istituito il Nucleo operativo di controllo e repressione dell'abusivismo edilizio con compiti di sorveglianza nelle zone a particolare tutela e a maggiore rischio.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 01. (0. 31. 0. 10. 191).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e repressione dell'abusivismo edilizio).

1. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ne ordina l'immediata sospensione dei lavori e immediatamente ne dà comunicazione al prefetto e all'autorità giudiziaria competente per territorio che provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, o delle aree

di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di opere di cui al primo comma dell'articolo 7, all'articolo 14, all'articolo 32 e all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco e le amministrazioni a cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo ne danno comunicazione al prefetto e all'autorità giudiziaria che provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ed alle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Il giudice per le indagini preliminari, al fine di impedire che i reati previsti dall'articolo 20, lettere *b)* e *c)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, siano portati a conseguenze ulteriori, dispone con un'ordinanza la demolizione del prodotto dell'intervento effettuato nelle aree individuate dal comma 1 del presente articolo o il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Per le opere abusive, su richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il pretore rispettivamente con ordinanza e sentenza che accerti l'esistenza dei reati indicati dal comma 4 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ordinano la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Eventuali gravami non sospendono l'esecutività dell'ordine di demolizione.

4. Delle operazioni svolte viene redatto verbale che entro 48 ore viene trasmesso, corredato di nota descrittiva delle spese anticipate, all'autorità giudiziaria, che ne ingiunge al trasgressore il rimborso, in favore dell'avente diritto, da corrispondersi entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Ai fini della demolizione dei manufatti abusivi, con ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, ove possibile, della loro conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, i sindaci, o coloro che debbano compiere in loro sostituzione gli atti di

loro spettanza di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

6. Nel caso di segnalazioni provenienti dall'autorità di polizia o da quelle giudiziarie riguardanti opere edilizie abusive realizzate da imprese collegate alla criminalità organizzata o con capitali o da soggetti da questa provenienti, il prefetto, con propria ordinanza, ne ordina l'immediato sequestro. Nel caso in cui la magistratura deliberi il luogo a procedere o la condanna, la sanatoria di cui alla presente legge non è applicabile e l'opera potrà essere acquisita a titolo gratuito al patrimonio comunale o demolita quando si tratti di opere realizzate su aree soggette a tutela.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 81).

30. 02. (0. 31. 0. 10. 192).

Turrone, Mattioli, Scalia, Bargone, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Modifiche alle disposizioni finali della legge 28 febbraio 1985, n. 47).

1. Al capo V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, prima dell'articolo 45, è inserito il seguente:

« **ART. 44-bis.** — *(Utilizzazione dei manufatti edilizi abusivi acquisiti al patrimonio pubblico).* — 1. I manufatti edilizi abusivi

acquisiti al patrimonio pubblico, ove non vengano utilizzati direttamente dall'amministrazione a cui favore si sia verificata l'acquisizione, sono concessi in uso, o dati in locazione, ad altre amministrazioni o ad enti pubblici o di diritto pubblico, ovvero dati in locazione ad altri soggetti nell'osservanza delle relative disposizioni di legge.

2. Il consiglio comunale, ove abbia deciso di *mantenere i manufatti edilizi* abusivi acquisiti al proprio patrimonio, può, con la medesima o con una separata e successiva deliberazione, decidere di concederli in abitazione a coloro che vi risultino avere la propria dimora abituale e principale alla data di assunzione della predetta deliberazione, nonché ai loro nuclei familiari, anche di fatto, e che ne facciano richiesta, alle seguenti condizioni:

a) la richiesta sia presentata al sindaco entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione;

b) le trasformazioni abusive dei manufatti edilizi siano state ultimate entro e non oltre il 31 dicembre 1993;

c) il concessionario non sia proprietario di altro immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative proprie e del suo nucleo familiare;

d) il concessionario versi il corrispettivo della concessione relativa al manufatto edilizio concesso, nella misura prevista alla data di pubblicazione della deliberazione, e si impegni a corrispondere un canone annuo pari al 5 per cento del valore dell'immobile determinato sulla base degli estimi del catasto edilizio.

3. Il diritto di abitazione di cui al comma 2 è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 1022, 1023, 1024 e 1025 del codice civile. Sono in ogni caso a carico del concessionario le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile concesso, nonché le spese per l'eventuale adeguamento alle norme vigenti in materia di edilizia ed alle disposizioni riguardanti l'idoneità statica dei manufatti edilizi e per l'eventuale completamento delle parti esterne ai sensi della

disciplina urbanistico-edilizia comunale. I predetti interventi di adeguamento e di completamento sono definiti con l'atto di concessione.

4. Il consiglio comunale può, con la medesima deliberazione o con una separata e successiva deliberazione, decide di dare tutti i manufatti edilizi di cui al comma 2 del presente articolo, o soltanto quelli per i quali non si realizzino le condizioni ivi prescritte, ovvero i manufatti edilizi abusivi che abbia deciso di mantenere soltanto temporaneamente, in locazione a coloro che vi risultino avere la propria dimora abituale e principale alla data di assunzione della predetta deliberazione, nonché ai loro nuclei familiari, anche di fatto, e che ne facciano richiesta, alle seguenti condizioni:

a) la richiesta sia presentata al sindaco entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione;

b) le trasformazioni abusive dei manufatti edilizi siano state ultimate entro e non oltre il 31 dicembre 1993;

c) il richiedente non sia proprietario di altro immobile idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del suo nucleo familiare;

d) il richiedente si impegni a corrispondere un canone annuo pari al 5 per cento del valore dell'immobile determinato sulla base degli estimi del catasto edilizio, salvo che ove e sino a quando il richiedente medesimo sia in possesso dei requisiti previsti per usufruire di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

e) il richiedente si impegni, qualora dei manufatti edilizi abusivi sia stato deciso il mantenimento soltanto temporaneo, al rilascio dell'immobile locato entro sessanta giorni dall'eventuale venir meno della condizione di cui alla lettera c), ovvero dalla notifica, effettuata dal comune, dall'offerta in locazione di altro diverso alloggio, appartenente all'edilizia residenziale pubblica ove il richiedente medesimo sia a tale data in possesso dei relativi requisiti, o di proprietà di qualsiasi soggetto negli altri casi.

5. Nei casi in cui le amministrazioni competenti abbiano deciso, d'intesa con il comune territorialmente competente, di mantenere temporaneamente dei manufatti abusivi, possono convenire con il medesimo comune che tali manufatti siano dati in locazione a coloro che vi risultino avere la propria dimora abituale e principale alla data di assunzione della predetta decisione nonché ai loro nuclei familiari, anche di fatto, e che ne facciano richiesta, alle stesse condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 03. (0. 31. 0. 10. 193).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bargonè, Campatelli, Solaroli, Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Modifiche alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia).

1. Al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « e la rimessione in pristino degli immobili interessati, ovvero, nei casi di totale difformità dalla concessione e di variazioni essenziali, la loro conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia. All'ingiunzione deve pienamente ottemperarsi entro centoventi giorni dalla sua modifica, salvo che l'ingiunzione stessa non stabilisca un termine superiore, in considerazione della mole dei lavori da eseguirsi, o di loro particolari caratteristiche tecniche; in tale ultimo caso l'inizio dei lavori deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla data della notifica »;

b) all'articolo 7, terzo comma, le parole: « alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione » sono sostituite dalle seguenti: « ad ottemperare all'ingiunzione di cui al secondo comma nei termini ivi stabiliti »;

c) all'articolo 7, quarto comma, le parole: « nel termine di cui al precedente comma » sono sostituite dalle seguenti: « nei termini di cui al secondo comma » e le parole: « al patrimonio del comune » sono sostituite dalle seguenti: « al patrimonio indisponibile del comune »;

d) all'articolo 7, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Entro trenta giorni dall'intervenuta acquisizione il consiglio comunale decide se i manufatti abusivi, in quanto contrastino con interessi urbanistici, paesaggistici, ambientali, storici, debbano essere, con ordinanza del sindaco ed a spese dei responsabili degli abusi, demoliti, ripristinandosi lo stato dei luoghi, ovvero, ove possibile, condotti a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, oppure se debbano essere mantenuti, in ragione di prevalenti interessi pubblici ed in assenza di rilevante contrasto con i predetti interessi urbanistici, paesaggistici, ambientali, storici. La demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero la conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, devono comunque essere disposte ove i manufatti abusivi abbiano interessato immobili assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. In ogni caso il consiglio comunale, pur decidendo la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero la conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della di-

sciplina urbanistica ed edilizia, può, in ragione di motivate gravi difficoltà anche d'ordine sociale, procedere tempestivamente all'attuazione delle decisioni assunte, deliberare di mantenere temporaneamente i manufatti abusivi, fissando i termini di tale mantenimento e le condizioni al realizzarsi delle quali il sindaco è tenuto a provvedere, con ordinanza, all'attuazione delle decisioni assunte »;

e) all'articolo 7, sesto comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Tali amministrazioni possono, d'intesa con il comune territorialmente competente, decidere, nei medesimi casi e per le medesime ragioni di cui al quinto comma, di mantenere temporaneamente i manufatti abusivi, fissando i termini di tale mantenimento e le condizioni al realizzarsi delle quali procedere alla demolizione ed al ripristino delle stesse nei luoghi »;

f) all'articolo 9, primo comma, le parole: « eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa » sono sostituite dalle seguenti: « eseguite in assenza di concessione o in difformità da essa »;

g) all'articolo 9, secondo comma, dopo le parole: « il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile », sono inserite le seguenti: « senza grave nocumento dell'edificio preesistente, in contrasto con le finalità perseguite dalle prescrizioni violate dall'abuso »;

h) all'articolo 10, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora le opere eseguite in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa abbiano interessato immobili sottoposti a vincoli in forza di leggi statali o regionali, ovvero disciplinati da prescrizioni, di strumenti di pianificazione o di regolamenti edilizi, volte alla conservazione delle loro caratteristiche in ragione di interessi paesaggistici, ambientali, storici, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza di tali vincoli o prescrizioni, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in

pristino, ovvero, se possibile, la conduzione degli immobili a conformità con la vigente disciplina, a cura e spese del responsabile dell'abuso, stabilendo il termine per ottemperare, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni. Decorso il termine stabilito senza che sia stato ottemperato all'ordine, alla restituzione in pristino, ovvero alla conduzione degli immobili a conformità con la vigente disciplina, provvede la stessa autorità competente a spese del responsabile dell'abuso. Qualora la restituzione in pristino, ovvero la conduzione degli immobili a conformità con la vigente disciplina, non siano possibili senza grave nocumento dell'immobile interessato, in contrasto con le finalità perseguite dalle prescrizioni violate dall'abuso, è irrogata una ulteriore sanzione di lire cento milioni. Ove gli immobili siano disciplinati solamente dalle suindicate prescrizioni di strumenti di pianificazione, anche sovracomunali, o, di regolamenti edilizi, autorità competente è il comune. Ove gli immobili siano sottoposti a vincoli in forza di leggi statali o regionali ed anche disciplinati dalle suindicate prescrizioni di strumenti di pianificazione o di regolamenti edilizi, il sindaco richiede all'autorità competente a vigilare sull'osservanza dei vincoli se intenda procedere ai sensi del presente comma; nei casi di risposta negativa o di mancata risposta dopo sessanta giorni dalla richiesta, provvede il sindaco. In tutti i casi di applicazione da parte del comune delle misure e delle sanzioni di cui al presente comma non trova applicazione quanto disposto al primo comma »;

i) all'articolo 10, quarto comma, primo periodo, le parole: « , anche non vincolanti, » sono sostituite dalle seguenti: « , anche non sottoposti ai vincoli o disciplinati dalle prescrizioni di cui al terzo comma ».

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 30. 2, a pag. 8).

30. 04 (0. 31. 0. 10. 197).

Turroni, Mattioli, Scalia, Bar-gone, Campatelli, Solaroli,

Zagatti, Ferrante, Sciacca, Lenti, Guerra, Carazzi, Serafini, Soriero, Bartolich, Lorenzetti.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede a disciplinare il ricorso obbligatorio da parte dei comuni ai lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) i comuni devono predisporre all'inizio di ogni semestre un piano di programmazione nel quale sono stabilite le attività di interesse pubblico che devono essere svolte nel periodo amministrativo di riferimento, con la relativa durata, le esigenze di organico e i nomi dei soggetti che si trovano in cassa integrazione a cui fare ricorso, aventi la residenza nel comune stesso;

b) nella definizione delle modalità di ricorso al personale di cui al presente articolo si deve tenere conto dell'età e del titolo di studio. L'orario di lavoro è commisurato al trattamento di cassa integrazione percepito;

c) lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)* in nessun caso costituisce titolo o aspettativa per l'inserimento nel pubblico impiego;

d) i piani di programmazione di cui alla lettera *a)* devono essere trasmessi entro trenta giorni all'INPS, che provvede a trasferire ai comuni le risorse necessarie

a erogare il trattamento di cassa integrazione, e al Ministero dell'interno, a cui è demandata, per quanto di competenza, la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni del regolamento o dei regolamenti di cui al presente articolo;

e) i piani di programmazione possono essere aggiornati mensilmente anche al fine di evitare ogni pregiudizio alle procedure di mobilità e di reimpiego del personale utilizzato ai sensi del presente articolo. Gli aggiornamenti devono essere trasmessi entro quindici giorni all'INPS e al Ministero dell'interno;

f) la mancata osservanza da parte dei comuni delle disposizioni previste dal re-

golamento di cui al presente articolo o del piano di programmazione determina in capo a questi ultimi l'insorgenza dell'obbligo di far fronte all'onere finanziario sopportato dall'INPS per erogare il trattamento di cassa integrazione al personale che doveva essere utilizzato ai fini di cui alla lettera a);

g) il personale che rifiuta l'inserimento nel piano di programmazione perde il diritto al trattamento di cassa integrazione.

30. 05. (31. 0. 4).

Castellazzi, Montanari, Bonomi.

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 31.**

(Sistema di finanziamento CONSOB).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, disciplina, tenendo conto del tipo di attività svolta dai soggetti di seguito indicati, i criteri e le modalità di imposizione di tariffe da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai fini del completo autofinanziamento:

a) sui soggetti che richiedono l'iscrizione agli albi dalla stessa tenuti nonché sui soggetti che partecipano a esami di abilitazione professionale dalla stessa indetti;

b) sui soggetti dalla stessa vigilati che svolgono in borsa attività di intermediazione mobiliare ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1; che esercitano attività di revisione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; che svolgono attività di promozione di servizi finanziari di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1 del 1991, prevedendo in quest'ultimo caso un accentramento delle deliberazioni di iscrizione e la soppressione degli elenchi regionali e delle relative commissioni, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 5 della citata legge n. 1 del 1991;

c) sui soggetti che sollecitano il pubblico risparmio;

d) sull'accesso alle informazioni organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB nell'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite.

2. A far data dal 1° gennaio 1996 il fondo per il funzionamento della CONSOB, previsto dall'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, viene annualmente ridotto, con decreti del Ministro del tesoro, in misura pari alle entrate realizzate nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, in attuazione del comma 1.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 31.**

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ai fini del suo completo autofinanziamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la CONSOB determina l'ammontare dei corrispettivi per i servizi istituzionali da essa resi in base alle leggi, quali la tenuta degli albi, lo svolgimento di esami di abilitazione, la vigilanza sull'adempimento degli obblighi informativi verso il mercato, i controlli sulle attività di revisione dei bilanci, di promozione di servizi finanziari, di intermediazione mobiliare e di sollecitazione

del pubblico risparmio nonché l'accesso alle informazioni organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB.

1-bis. Le determinazioni di cui al comma 1 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'articolo 1, comma 9, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni.

1-ter. I corrispettivi di cui al comma 1 sono versati direttamente alla CONSOB e vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione.

31. 1.

Governo.

**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 32.**

(Alloggi militari e delle Forze di polizia).

1. Ai fini della determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio per il personale militare, con esclusione degli alloggi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano le disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone per la locazione di alloggi privati.

2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: « sulle base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone per la locazione di alloggi privati ».

3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 1° dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della legge 1° dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento indicate dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1°

dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate, rispettivamente, nel 5 per cento e nel 20 per cento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 32.**

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Accertamento dell'IVA).

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore immobiliare viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con

un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

32. 1 (33. 2).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Lenti, Sciacca, Saia, Nardini, Valpiana, Scotto di Luzio.

Al comma 2, dopo le parole: alloggi privati inserire le seguenti:, per i nuclei familiari aventi un reddito complessivo superiore a lire sessanta milioni. Per i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a lire sessanta milioni si applicano le disposizioni definite con legge regionale per il canone di locazione vigente nell'edilizia residenziale pubblica.

Consequentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15 nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e i servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della

detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e i servizi ricevono diversa destinazione ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-*bis* è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le

parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

32. 2 (33. 3).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino,
Sciacca, Scotto di Luzio,
Lenti, Saia, Nardini, Val-
piana.

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 33.***(Contratti pubblici).*

1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — *(Contratti pubblici).* — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

3. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 5.

4. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di

beni e servizi al migliore prezzo di mercato.

5. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni. L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione dei medesimi beni e servizi, secondo le caratteristiche, le quantità trattate, le modalità di scelta del contraente, i termini di pagamento e di consegna. L'ISTAT provvede alla comparazione tra i prezzi di mercato e quelli pagati dalle pubbliche amministrazioni. Gli elenchi dei prezzi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione

economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

7. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.

8. I dati elaborati ai sensi del comma 5 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 5, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.

10. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.

11. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedurali.

12. I comitati di cui al comma 11 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio

dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.

13. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.

14. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.

15. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 11 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.

16. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruità economica".

17. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

18. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni ».

2. Il regolamento di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1

del presente articolo, è emanato entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno me-

desimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15 nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e i servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e i servizi ricevono diversa destinazione ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

33. 1 (34. 16).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Sciacca, Scotto di Luzio, Lenti.

Al comma 1, dopo il capoverso 2 inserire il seguente:

2-bis. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

* **33. 2** (34. 5).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, dopo il capoverso 2 inserire il seguente:

2-bis. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

* **33. 3** (34. 23).

Fontan, Bertotti, Sticotti, Cartelli.

Al comma 1, dopo il capoverso 2 inserire il seguente:

2-bis. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

* **33. 4** (34. 25).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Gubert.

Al comma 1, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: in riferimento al prezzo di mercato rilevato dall'ISTAT di cui al comma 5. In ogni caso il prezzo di mercato non può essere superiore al prezzo medio rilevato ed elaborato dall'ISTAT.

33. 5 (34. 15).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 1, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in riferimento al prezzo di mercato rilevato dall'ISTAT di cui al comma 5. In ogni caso il prezzo di mercato non può essere superiore al 10 per cento del prezzo medio rilevato ed elaborato dall'ISTAT.

33. 6 (34. 19).

Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 1, al capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, non possono prevedere prezzi superiori a quelli rilevati ed elaborati dall'ISTAT ai sensi del comma 5.

33. 8. (34. 20 e 34. 13)

Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 1, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ove rilevabile.

33. 7.

La Commissione.

Al comma 1, al capoverso 5, al primo periodo, sopprimere la parola: principali.

33. 9. (34. 18 e 34. 14).

Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 1, al capoverso 5, al quarto periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: trimestrale.

Conseguentemente, sopprimere le parole: entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

33. 10. (34. 17 e 34. 12)

Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 1, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 si dotano di controlli automatizzati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 3 (Ministero delle finanze), al capitolo 1134 (Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informatico), variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 10 miliardi;

CS: —.

33. 11.

Schettino.

Al comma 1, dopo il capoverso 8 aggiungere il seguente:

8-bis. È abrogato l'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291. L'ispettore dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di

fatti che diano luogo a responsabilità per danni cagionati al pubblico bilancio, ne fa denuncia al procuratore della Corte dei conti, competente per territorio, segnalando ogni elemento idoneo a quantificare il danno e a individuarne i responsabili. Di tale denuncia è trasmessa copia al Ragioniere generale dello Stato, tramite l'Ispettore generale capo di finanza.

33. 12 (34. 3).

Schettino.

La Commissione ha proposto e l'Assemblea deliberato lo stralcio del successivo articolo, che nel testo del Governo era del seguente tenore:

(Accelerazione delle procedure di alienazione di beni patrimoniali dello Stato).

1. Nella prima applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro delle finanze, entro il 31 gennaio 1995, anche sulla base delle operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 2, fornisce ai soggetti incaricati di procedere alle alienazioni e alle gestioni ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo 2 un primo elenco di beni patrimoniali dello Stato alienabili o suscettibili di gestione economica.

2. Entro il 30 luglio 1995, e successivamente ove ne ravvisi l'opportunità, il Ministro delle finanze provvede ad integrare l'elenco di cui al comma 1.

3. Con delibere del CIPE, da adottare per la prima volta entro il 15 febbraio 1995, su proposta del Ministro delle finanze, vengono stabilite le direttive per la realizzazione dei programmi di alienazione e di gestione.

4. A decorrere dal 1° marzo 1995 il Ministro delle finanze, sulla base dei dati forniti dai soggetti incaricati delle operazioni di alienazione e gestione, presenta bimestralmente al CIPE il resoconto dei beni alienati e l'aggiornamento del programma di disinvestimento e di gestione, ai fini dell'esercizio da parte del CIPE dei poteri di vigilanza e di quelli di cui al comma 3.

5. Le anticipazioni per le alienazioni di beni patrimoniali di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono conferite al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

6. Le società di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, sono autorizzate a

costituire fondi immobiliari per la collocazione sul mercato dei beni patrimoniali da esse gestiti.

7. I commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, sono abrogati.

8. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: « anche ai fini della vigilanza e delle procedure di cui al comma 6 » sono soppresse.

(Articolo 36 nel testo del Governo).

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 34.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

1. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 34

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo

comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15 nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e i servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e i servizi ricevono diversa destinazione ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

34. 1 (37. 3).

Brunetti, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:

1995 - 140.000;
1996 - 280.000;
1997 - 420.000.

34. 2 (37. 1).

Sales, Soriero, Vozza, Campatelli, Ferrante, Di Rosa, Schettino, Mattina, Mattioli, Serafini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34.

(Fiscalizzazione degli oneri contributivi e ruolo delle Agenzie regionali per l'impiego).

1. Tutte le imprese iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel territorio regionale hanno l'obbligo di fornire annualmente in sede di presentazione dei bilanci all'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, oppure, in mancanza, agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, un prospetto contenente tutti i trasferimenti pubblici ottenuti a qualsiasi titolo ed un bilancio occupazionale che evidenzi l'incremento previsto dell'occupazione determinato dall'utilizzo di tali trasferimenti nonché le previsioni di sviluppo per l'anno successivo.

2. Le Agenzie regionali per l'impiego possono contrattare con le imprese un imponibile di manodopera a fronte dei trasferimenti di cui al comma 1 ottenuti. Le Agenzie regionali per l'impiego hanno la facoltà di modulare la fiscalizzazione degli oneri sociali sulla base delle previsioni occupazionali contenute nel bilancio occupazionale delle singole imprese, sulla

base della coerenza degli impegni assunti, accrescendo la quota di fiscalizzazione a fronte di ulteriori impegni di assorbimento occupazionale e riducendola in caso contrario.

3. Le Agenzie regionali per l'impiego, per facilitare riduzioni contrattate dall'orario di lavoro, potranno altresì modulare la fiscalizzazione degli oneri sociali in maniera tale:

a) da non aumentare la quota di contributi a carico dalle imprese nel caso di *ampliamento del numero di addetti* a fronte di riduzione di orario a parità di salario per i dipendenti;

b) da ridurre in maniera decrescente per un triennio gli oneri sociali a carico delle imprese per ammortizzare parzialmente i costi di tale riduzione di orario.

4. Nelle regioni nelle quali non sia stata costituita l'Agenzia regionale per l'impiego e fino alla sua costituzione, gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolti dalla corrispondente commissione regionale per l'impiego. Nelle regioni a statuto speciale tali compiti sono svolti dal corrispondente organo.

5. Il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge, per predisporre opportune misure che consentano alle Agenzie regionali per l'impiego di utilizzare le somme già previste per la fiscalizzazione degli oneri previsti dai commi 1, 2 e 3. I finanziamenti previsti per la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi devono confluire in un fondo per la riduzione dell'orario di lavoro e l'occupazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'ammontare annuo di tali finanziamenti è automaticamente ripartito tra le Agenzie regionali per l'impiego, ovvero tra le strutture sostitutive di queste, ai sensi del comma 4, sulla base del numero complessivo dei disoccupati, dei lavoratori posti in cassa integrazione

straordinaria e degli iscritti alle liste di mobilità presenti nel territorio di ciascuna regione.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 34. 1, a pag. 12).

34. 3 (37. 08).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto di cui al comma 1 dovrà realizzare la parità dei trattamenti di fiscalizzazione fra settori economici in conformità agli accordi sul costo del lavoro.

34. 4 (37. 2).

Valensise.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1 e 2, e negli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1994, n. 194, hanno effetto per Venezia insulare, isole della Laguna e centro storico di Chioggia dal 1° gennaio 1996.

Consequentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 10 (Trasporti), al capitolo 2079 variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 10 miliardi.

34. 5 (37. 8).

Vigneri, Castellani, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Serafini, Sales, Solaroli, Soriero, Voza, Schettino.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

1. Per i fini di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, si provvede per gli anni 1995, 1996 e 1997 ad un finanziamento annuo pari a 12 miliardi di lire, di cui 8 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 14, comma 1 (provvedimenti a favore della minoranza slovena in Italia) e 4 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 14, comma 2 (provvedimenti a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia).

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dei lavori

pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994 - ENAS, *variare gli importi come segue:*

1995: - 12 miliardi;

1996: - 12 miliardi;

1997: - 12 miliardi.

34. 03 (37. 022).

Cossutta, Brunetti, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 1995.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge si
applicano con decorrenza dal 1° gennaio
1995.

35. 1.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta dell'11 novembre 1994.**

Acquarone, Amoruso, Asquini, Baccini, Bonino, Cicu, Comino, Costa, Danieli, D'Onofrio, Floresta, Gasparri, Gerbaudo, Giacobuzzo, Gnutti, Indelli, Latronico, Lembo, Lo Jucco, Malan, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Menegon, Meo Zilio, Merlotti, Porcu, Rocchetta, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Teso, Trantino, Tremaglia.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Acquarone, Amoruso, Asquini, Baccini, Bonino, Cicu, Comino, Costa, Danieli, D'Onofrio, Floresta, Gasparri, Gerbaudo, Giacobuzzo, Gnutti, Indelli, Latronico, Lembo, Lo Porto, Malan, Marano, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Menegon, Meo Zilio, Merlotti, Porcu, Rocchetta, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Teso, Trantino, Tremaglia.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 10 novembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SARTORI ed altri: « Nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili » (1595);

REALE e SCALIA: « Norme in materia di abusivismo edilizio » (1596);

GALLETTI: « Disposizioni per la pubblicità del tabacco e dei prodotti da tabacco » (1600).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 10 novembre 1994 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con *addendum* e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991 » (1597);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993 » (1598).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 10 novembre 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 924. — Senatore GUALTIERI: « Pro-ruga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario » (*approvata dal Senato*) (1599).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge VITO ed altri: « Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 » (1436) (*annunziata nella seduta del 13 ottobre 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati MASSIDDA, PASINATO, GALAN, PIACENTINO.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

ORESTE ROSSI ed altri: « Norme in materia di detenzione e custodia di armi e munizioni appartenenti a privati da parte delle Forze dell'ordine » (1323) (*Parere della II Commissione*);

SCERMINO ed altri: « Norme in materia di autenticazione delle sottoscrizioni per i referendum e le consultazioni elettorali » (1385);

TORTOLI e ODORIZZI: « Modifiche all'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province » (1448);

DOSI ed altri: « Nuove norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario » (1504);

alla II Commissione (Giustizia):

GIOVANARDI ed altri: « Norme per limitare il fenomeno della prostituzione » (1347) (*Parere della I Commissione*);

SIMEONE ed altri: « Abrogazione degli articoli 341 e 344 del codice penale in materia di oltraggio a un pubblico ufficiale

e oltraggio a un pubblico impiegato » (1377) (*Parere della I e della XI Commissione*);

SCHETTINO: « Norme per l'utilizzazione del titolo professionale di 'commercialista' » (1381) (*Parere della I Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

VENEZIA: « Modifica all'articolo 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1382) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

MICHIELON ed altri: « Modifica all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto » (1303) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

BECCHETTI ed altri: « Interpretazione autentica e modifiche dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, in materia di presentazione della dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi » (1411) (*Parere della I e della II Commissione*);

OLIVO ed altri: « Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di esenzione dall'IRPEF delle pensioni privilegiate spettanti agli infortunati e ai caduti delle forze dell'ordine e loro superstiti » (1533) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

NADIA MASINI ed altri: « Norme concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, le attività didattiche integrative, l'avvio dell'anno

scolastico e il decentramento » (1141) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

DE MURTAS ed altri: « Norme per l'organizzazione e l'ordinamento dello sport » (1375) (*Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione*);

DE MURTAS ed altri: « Norme in materia di rapporto tra società sportive ed atleti di età inferiore a sedici anni (1376) (*Parere della I e della II Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

VALENSISE ed altri: « Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo » (1131) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

PAOLA MARTINELLI: « Modifiche al regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, concernente la disciplina della professione di ingegnere » (1325) (*Parere della I, della VII e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*);

PAOLA MARTINELLI: « Ordinamento della professione di tecnico diplomato in ingegneria e istituzione del relativo albo professionale » (1326) (*Parere della I, della VII e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*);

DUCA ed altri: « Disposizioni per il completamento degli interventi a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dai terremoti » (1356) (*Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione*);

DE SIMONE ed altri: « Norme per il trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli alloggi costruiti dallo Stato nei comuni della Campania e della Basilicata a seguito del sisma del 23 novembre 1980 » (1443) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

CASTELLI ed altri: « Norme in materia di trasporto pubblico locale » (1297) (*Parere della I, della V, della VI, della VIII, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alla X Commissione (Attività produttive):

GALDELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica » (1348) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

SCHETTINO: « Nuove norme per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente le aree da destinare agli impianti industriali » (1394) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

BUONTEMPO ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di rivalutazione degli assegni familiari e di reddito minimo garantito per le casalinghe e per i cittadini privi di qualsiasi reddito (366) (*Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione*);

ZEN e MONTICONE: « Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica » (897) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

GAMBALE e MANGANELLI: « Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di astensione dal lavoro e di permessi per i genitori di bambini handicappati » (1301) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

MONTANARI e MAGRI: « Nuove norme sulla categoria dei quadri » (1401) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

OLIVO ed altri: « Disciplina delle asunzioni obbligatorie (1535) (*Parere della I, della II, della V, della X e della XII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

CIOCCHETTI ed altri: « Norme per la concessione del telefono cellulare come ausilio protesico ai disabili totali » (1362) (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

GRAMAZIO: « Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell'albo professionale dei fisioterapisti » (1422) (*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*);

OLIVO ed altri: « Nuove norme per l'accertamento della invalidità civile » (1537) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

FRAGALÀ ed altri: « Soppressione degli usi civici e delle trazzere demaniali (1298) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

FRANZINI TIBALDEO e CERESA: « Divieto di vinificazione dell'uva da tavola e disapplicazione dei decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 agosto 1976 e 22 novembre 1976, concernenti la vinificazione di uva da tavola, e del decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste 16 marzo 1992, relativo alle misure per i prodotti vitivinicoli destinati alla commercializzazione nell'ambito dell'Unione europea » (1393) (*Parere della I, della III Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

SCOCA ed altri: « Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di

inseminazione artificiale » (1363) (*Parere della I Commissione*).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina dell'avvocato Pietro Magno a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e dell'ingegner Gianni Billia a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento sono deferite alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 15 aprile 1994, a pagina 10, seconda colonna, dalla trentesima alla trentaquattresima riga, deve leggersi: « TURRONI ed altri: "Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di delega al Governo per la delimitazione delle aree metropolitane" (127) » e non « TURRONI: "Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di delega al Governo per la istituzione di nuove province e di delimitazione delle aree metropolitane" (127) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 4 agosto 1994, a pagina 1078, prima colonna, righe dalla diciannovesima alla ventitreesima, deve leggersi: « NADIA MASINI ed altri: "Norme concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, le attività didattiche in-

tegrative, l'avvio dell'anno scolastico e il decentramento" (1141) » e non: « NADIA MASINI ed altri: "Norme concernenti l'abolizione degli esami di riparazione, le attività didattiche integrative, il servizio di tutorato e l'avvio dell'anno scolastico" (1141) ».

